

46

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1866-67.

presindacazione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 23. Del 1866.
del Ministro D. Salvagnoli

OGGETTO

*I documenti vennero proposti nell'incartamento
N. 22 della sessione 1866-67*

Relatore

Approvata nella tornata del

186

N° 46

Disposizioni relative alle servitù del pascolo
e del legnatico nell'ex Principato
di Piombino

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|---|----------|---|------------|
| 1 | Capone | 5 | Goretti |
| 2 | Corsi | 6 | Piraccini |
| 3 | Pasella | 7 | Redetti |
| 4 | Puccioni | 8 | Salvagnoli |
| | 9 | | Catucci |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Pasella
 Segretario Goretti
 Relatore Capone

DISCUSO NEGLI UFFICI

il _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 25 Marzo 1854

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato **SALVAGNOLI**

*Preso in considerazione
nella seduta del 25 gennaio 1866*

Disposizioni relative alle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-principato di Piombino.

SIGNORI! — Le servitù civiche di pascolo e di legnatico che vincolavano i terreni dell'ex-principato di Piombino furono abolite con le leggi del 18 novembre 1833 e 15 luglio 1840 dal cessato Governo della Toscana. Il valore da assegnarsi mediante stime regolari a queste servitù civiche esercitate fino al primo maggio 1841 dagli abitanti del territorio dell'ex-principato, era riconosciuto come un assegno corrispettivo al godimento in natura delle servitù medesime, abolite a pubblico beneficio, e di proprietà dei singoli utenti di quei diritti che venivano aboliti.

Una Commissione di arbitri doveva decidere tutte le questioni relative a questa affrancazione; la Commissione era composta dal commissario regio, dal presidente e dal procuratore generale del tribunale di prima istanza della provincia di Grosseto.

Per la incuria del Governo, e soprattutto di questa Commissione, la esecuzione della legge 15 luglio 1840 nel 1859 non aveva avuto effetto che in piccolissima parte, e molti e fondati erano i lamenti di quelle popolazioni contro questa ingiustizia.

Il Governo della Toscana riconosceva giusti questi lamenti, e riconosceva anche che il modo stabilito dalla citata legge, di pagare in contanti dai proprietari il va-

lore assegnato alle servitù civiche che vincolavano i loro terreni, non produceva l'effetto sperato di aumentare la popolazione, di dividere quei latifondi e di coltivare le terre; quindi col decreto 9 marzo 1860 ordinava che la Commissione già esistente, incaricata degli studi sul bonificamento delle Maremme, provvedesse nel più breve tempo possibile a compiere tutte le operazioni relative all'affrancazione delle servitù ridette, e prescriveva inoltre che gli abitanti i quali godevano delle predette servitù ottenessero in compenso di tal diritto una porzione di terra da coltivarsi.

La Commissione si pose all'opera, e già molto inoltrate erano le operazioni relative a condurre a fine con utilità generale l'affrancazione delle terre dell'ex-principato di Piombino, quando alcuni proprietari impugnavano avanti i tribunali ordinari la competenza della nuova Commissione di funzionare come arbitra, non essendo chiaro il mandato di ciò fare nel decreto 9 marzo 1860.

I tribunali accolsero questa eccezione, e la Commissione credè suo debito di dare le proprie dimissioni, restando paralizzata la sua azione, e desiderando inoltre, come ne espresse desiderio che venisse provveduto a questo grave inconveniente, mediante una disposizione legislativa, creando un tribunale di arbitri per definire tutte le quistioni relative a queste affrancazioni, ritenendo che se le quistioni che possono insorgere in questo affare, ove sono circa 1000 interessati, devono definirsi avanti i tribunali ordinari, niuno dei viventi certamente giungerà a vedere compita l'affrancazione delle terre piombinesi.

Signori! Considerate che le intere popolazioni dei comunelli di Piombino, di Suvereto, di Scarlino, di Buriano e di Colonna, vivevano unicamente con l'uso attivo delle servitù civiche di pascolo e di legnatico, essendo le terre proprietà di pochi latifondisti, i quali vivono lungi da quei comunelli; che nel 1° primo maggio 1841 questi cittadini dovevano cessare con la forza di usare di quel solo mezzo di sussistenza che era loro proprietà, senza che il Governo provvedesse a dar loro compenso immediato; che sono oltre 24 anni!!! che invano quei popoli chiedono giustizia, non domandano grazie o favori, ma domandano di avere quello che è loro proprietà incontestata, non domandano comodi, ma domandano il pane! domandano di poter fecondare le terre che sono sue col proprio sudore. Per questi motivi io presento al vostro esame ed approvazione il seguente:

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

Tutte le questioni che sono sorte, e possono sorgere fra gli aventi diritto al reparto del valore delle servitù civiche di pascolo e di legnatico posanti sul territorio dell'ex-principato di Piombino, ed abolite con le leggi 18 novembre 1833 e 15 luglio 1840 del già Granducato della Toscana, saranno definite da un tribunale di arbitri inappellabilmente.

Art. 2.

Saranno soggette a questo tribunale stesso tutte le vertenze che sono insorte e potessero insorgere fra gli aventi diritto all'uso di quelle servitù, i loro rappresentanti, ed i proprietari dei terreni già vincolati dalle abolite servitù, e saranno pregiudicate inappellabilmente.

Art. 3.

In ogni capoluogo di mandamento ove si trovi una parte dei terreni sottoposti alle servitù civiche posanti sull'ex-principato di Piombino, saranno nominati tre arbitri. Uno verrà nominato dal Consiglio comunale ove si trovano i terreni già vincolati, o dalle Giunte comunali riunite, quando i terreni sottoposti a servitù compresi nel mandamento siano divisi in più comuni; l'altro sarà nominato dalla Deputazione provinciale; ed il terzo dal Tribunale di circondario della provincia ove è compreso il mandamento.

Art. 4.

Il modo di esecuzione della presente legge sarà determinato da un regolamento pubblicato con decreto reale.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 22
 RIPRODOTTA IL 10 GENNAIO 1867
 SESSIONE 1867

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**CAPONE, CORSI, PASELLA, PUCCIONI, GORETTI, FERRACCIU,
 DEPRETIS, SALVAGNOLI, CATUCCI**

sul progetto di legge presentato dal deputato **SALVAGNOLI**

preso in considerazione

nella seduta del 25 gennaio 1866

**Disposizioni relative alle servitù del pascolo e del legnatico
 nell'ex-principato di Piombino.**

Tornata del 23 marzo 1866

**I. — *Dell'oggetto della presente proposta, e cenno
 sommario delle leggi toscane concernenti l'abolizione
 delle servitù civiche.***

SIGNORI! — La Camera avendo, senza opposizione di sorta, nella seduta del 25 gennaio scorso, presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole deputato Salvagnoli mostrò, a giudizio nostro, volere celeramente estesa, anche al già principato di Piombino, la benefica abolizione di qualunque vincolo della proprietà e la pronta rimozione di ogni ostacolo alla totale libertà delle terre.

La vostra Giunta centrale, se avesse dovuto soltanto invitarvi a pronunziare un giudizio circa la intrinseca bontà del concetto dell'onorevole proponente, avrebbe avuto assai agevole compito. Senonchè la quistione, come appunto tutte le altre congeneri, rannodandosi naturalmente a leggi, a fatti ed a pretese antiche, prima di permetterci di venirvene a proporre la soluzione, ci ha obbligati a pazienti ed accurate indagini intorno al suo vero stato giuridico. Chè soltanto dopo aver questo bene ed esattamente appurato, era possibile procedere, a ragion veduta, all'abolizione di ogni resto dello stato antico delle cose, ed allo stabilimento

di eque e razionali risoluzioni, sia transitorie, sia definitive.

La Toscana, come precorse in molte riforme e progressi economici l'Europa, ebbe anche la invidiabile ventura di prevenire altri popoli, di essa assai più ricchi e più potenti, nell'abolizione di taluni vieti istituti del medio evo. Così fin dal 1776 e 1777 vi si trovano soppresse, senza compenso di sorta, le servitù civiche di *pascolo*, *legnatico*, *macchiatico* e simili che esistevano nella provincia pisana, e nel contado e nella montagna pistoiese.

In forza di tali leggi i possessori dei fondi soggetti ad esse servitù furono mutati in veri proprietari assoluti e pieni, e quindi fu dato loro chiudere incondizionatamente i fondi prima inservienti, senza riguardo alcuno ai diritti anteriori delle popolazioni incole di quelle regioni.

Differentemente da ciò nel 1778 volendosi promuovere lo affrancamento delle terre anche nella provincia inferiore di Siena, cioè nella *Maremma Senese*, mentre fu data facoltà ai possessori del suolo, vuoi a titolo di pieno dominio, vuoi a titolo enfiteutico, di affrancarlo a piacere, fu insieme imposto agli utenti, che ad ogni richiesta dei primi dovessero vendere ad essi immediatamente quelle servitù in seguito di *giusta stima* del frutto delle stesse.

Egli è inutile qui cercare d'onde provenne tale differenza voluta dal legislatore toscano, nelle provvidenze relative ad una stessa materia, e comune a provincie di uno Stato piccolissimo, ed affatto contermini. Certo è che nessuna plausibile ragione storica od economica dà piena spiegazione della differenza qui notata.

Per noi invece gioverà forse meglio rammentare come col decreto del Dauchy degli 8 aprile 1808 pubblicatesi in Toscana le leggi francesi del 4 agosto 1789, 15 marzo 1790, 25 agosto 1792 e 17 luglio 1793 vi fu soppressa completamente la feudalità, e come col decreto imperiale del 30 giugno 1810 essendovisi estese tutte le altre leggi francesi, se alcun resto ancora vi avanzava dei vieti istituti contrari alla libertà delle terre, fu esso, di sicuro, del tutto rimosso e distrutto.

Una tale condizione di cose anche il restaurato governo granducale mantenne compitamente. Chè sebbene per decreto del granduca del 15 novembre 1814 (derogando alla provvisoria conferma fatta dal Kospiakoff nell'atto di possesso preso in nome del granduca) furono in Toscana aboliti i Codici, i decreti, i regolamenti e tutte le altre disposizioni che costituiscono la legislazione civile relativa al diritto privato sotto l'ultimo cessato governo. Nondimeno nell'articolo

3° fu prescritto così: « Resta ferma l'operazione delle leggi del cessato Governo (cioè dello imperiale), che riguardano la feudalità, le sostituzioni fidecommisarie, le commende, e qualunque altro vincolo di cui fossero stati affetti i beni immobili. »

Sicchè da vero, per questo capo almeno, anche i granduchi fecero plauso ai portati della rivoluzione francese.

II. — *Legislazione particolare del già principato di Piombino intorno alle servitù civiche.*

Intanto importa notare che la qui rammentata sequela di leggi sia anteriori, sia posteriori alla rivoluzione di Francia, fu estranea affatto al territorio del già principato di Piombino il quale, come è risaputo, in virtù del trattato di Firenze del 27 marzo 1801, essendo stato ceduto alla repubblica francese, venne col decreto del 27 ventoso anno XIII (17 marzo 1805) ceduto e donato in piena proprietà dall'imperatore Napoleone I alla sorella Elisa, moglie del Corso Felice Baciocchi, i quali lo ressero ed amministrarono, da Stato affatto indipendente, fino alla ristorazione lorenese in Toscana, compitasi nel terzo lustro del secolo nostro.

Ivi la principessa Elisa trovò gl'istituti, le usanze e le servitù civiche nate e svoltesi nel medio evo, affatto intatte, ed arrivandovi colle idee di libertà del gran rivolgimento francese, incominciò con decreto del 7 dicembre 1806 nel promulgarvi il codice civile francese, a dichiarare dal primo del seguente gennaio, aboliti tutti gli *editti, bandi ed ordinanze anteriori eccettuati soltanto quelli concernenti i diritti di pascolo, boscativo, pesca, e mimiere*. Quindi con altro decreto dei 15 maggio 1807 fu proclamato « il diritto di pascolo soppresso in tutta la estensione del principato di Piombino. » Ed in conseguenza riconobbesi, da quel giorno, ogni proprietario libero possessore della sua terra. Solo si rimise ad un Codice rurale il regolare le misure di esecuzione del decreto ed il fissare *alcune eccezioni* indispensabili pel bene del principato. »

Il 24 luglio dello stesso 1807 fu effettivamente sanzionato il Codice rurale dei principati di Lucca e di Piombino, ed un decreto del 13 febbraio 1808 promulgò ordinandone la esecuzione dal primo del seguente mese di marzo in poi. Senonchè ai 22 di questo stesso marzo trovasi promulgato, pel solo principato di Piombino, un altro Codice rurale, con alquante differenze e varianti dal primo, le quali in verità pochissimo o nulla potrebbero concernere l'oggetto della nostra legge.

È degno intanto di osservazione il trovare in ambidue questi Codici solennemente riconosciuta (1) la pienissima libertà nei proprietari di coltura, di amministrazione delle loro terre, ecc., soggiungendovisi pure nell'articolo 3°: « che qualsiasi proprietario può obbligare il suo vicino a porre dei limiti nei suoi stabili contigui, contribuendo per metà alla spesa. » Ciò però riguardava i proprietari particolari fra loro.

Chè invece gli articoli 11°, 12°, 25° e 26° del medesimo Codice mantennero e regolarono le reciproche servitù civiche esistenti fra *comune e comune*, ed originanti *sia da un titolo particolare, sia autorizzate dalla legge, sia da uso locale immemorabile*.

Finalmente un decreto del 13 ottobre 1810 sempre più ribadì la libertà già riconosciuta nei singoli privati proprietari di chiudersi e di sottrarsi alle reciproche promiscuità di servitù fra loro, dichiarando abolito, senza indennità, quel diritto di pascolo fra privato e privato, allorchè non era fondato su di un *titolo legale, ma soltanto sull'uso*.

Con questo ultimo citato decreto si chiude la serie delle disposizioni legislative concernenti la materia in esame e particolari al piccolo Stato del già Principato di Piombino, finchè fu esso autonomo. D'onde a finale risultato di tali disposizioni si ebbe, che sebbene il Governo di Elisa Napoleone avesse inteso alacramente ed estirpare la feudalità, pure (forse per non disertare affatto quell'infelice paese) rispettò e mantenne i diritti di *pascolo, legnatico* e simile, in chi erane in possesso, quindi la proprietà delle terre a tali servitù civiche soggetta trovossi convertita in un vero dominio promiscuo, derivante dall'aversi gli uni la proprietà del suolo, e dei frutti naturali di questo, e gli altri il diritto dominicale di parte di questi stessi, insieme al diritto di usare e di abusare, in certe stagioni dell'anno, delle medesime terre, conformemente alla consuetudine da tempo immemorabile prevalsa tra le popolazioni.

Intanto col cadere del primo imperio francese rovinarono pure tutti gli Stati minori i quali traevano da esso origine e ragione di essere. Finì anche la esistenza autonoma del principato di Piombino, essendo stato annesso col trattato di Vienna del 1815 al restaurato granducato di Toscana. In seguito di questa mutazione politica dello Stato, dopo la provvisoria conferma delle leggi esistenti nel già principato di Piombino, contenuta negli atti granducali del 15 e 22 agosto e 7 settembre 1815, col motuproprio degli 8 febbraio 1816 abolitivi le leggi, gli ordini ed i regolamenti fino a quel giorno

(1) Vedi l'articolo 2°. Cf. pure l'articolo 10° e specialmente il 2° comma, che non leggesi nel primo testo.

esistiti, fu prescritto doversi tenere « soltanto in osservanza le leggi, regolamenti ed ordini che formano la legislazione Toscana. » Quindi doversi avere per pubblicate in tutta la estensione del già principato di Piombino, in pieno effetto e vigore tutte le leggi, regolamenti ed ordini emanati in Toscana e richiamati in osservanza dal dì 1 maggio 1814 fino al tempo presente, e che formano il complesso della legislazione, di cui è comandata l'osservanza in tutto il granducato. »

Prima di chiudere questo capo egli è nostro debito aggiungere che con un motuproprio del 3 novembre 1818 il legislatore toscano, in proposito della vendita dei beni demaniali di Piombino, si credette obbligato di dichiarare. « (Art. 5°) Che quelli tra i beni da vendersi, che trovansi gravati della servitù del vano pascolo a favore dei terzi particolari, o delle popolazioni delle comunità ove sono situati, s'intenderanno venduti senza alcuna innovazione, e con la servitù medesima esercibile da coloro, per cui è attiva, in conformità delle consuetudini e convenzioni locali, e, come dicesi comunemente, a patti vecchi e modi usati... a forma di quanto era stabilito e praticato sotto il regime degli antichi principi Buoncompagni. »

Dopo questo ultimo motuproprio non può essere, di sicuro, punto chiaro qual significato davasi dal legislatore toscano alla eccezione racchiusa nell'articolo 3° del citato motuproprio del 15 novembre 1814, stata essa stessa promulgata nel territorio piombinese coll'altro rimentovato motuproprio dell'8 febbraio 1816. Ma di ciò appresso.

III. — *Leggi granducali relative all'affrancazione e soppressione delle servitù civiche nel già principato di Piombino.*

Era questo lo stato della legislazione toscana circa il tema che ci occupa, allorchè venne il motuproprio del 18 novembre 1833, il quale, come vi si legge nel preambolo, *sull'esempio delle provvidissime disposizioni adottate per la provincia inferiore del Senese da Pietro Leopoldo* (1), diede facoltà ai possessori delle terre soggette alle servitù civiche di affrancarle in capo a due anni, sia pagando prontamente in contanti il valore, secondo stima, di quelle servitù, sia corrispondendone la rendita annuale al 5 per 100 sul capitale di affrancazione, ove si preferisse tenerlo in mano. Stabili inoltre il modo come stimare i compensi da darsi agli utenti di quelle servitù: e proclamò da ultimo

(1) Cf. Regolamenti ed editti dell'11 aprile 1778.

domini assoluti ed intieri del suolo quei possessori che, nei modi indicati, lo avessero affrancato.

Questo motuproprio riuscì quasi di nessuna efficacia, chè assai pochi possessori approfittarono della facoltà loro concessa, sicchè il Governo toscano con l'altro motuproprio del 15 luglio 1840 dichiarò, senza più dal 1 maggio 1841 in poi, *le servitù civiche di pascolo e di legnatico abolite e prosciolte a comodo dei possessori delle terre*, i quali ne dovevano o pagare il prezzo in contante, ovvero compensarle mediante annua rendita al 5 per 100, ove preferissero tenersele in mano il prezzo. A facilitare poi tali affrancazioni e darvi insieme una certa uniforme regolarità, il Governo medesimo fece compilare due prospetti, l'uno descrittivo i beni soggetti e le loro modalità, e l'altro contenente lo stato delle rendite e dei prodotti degli stessi beni. Stabili inoltre come le parti interessate avessero a prender notizia di tali prospetti, e come accettarli od impugnarli innanzi ad una Commissione composta dal commissario regio della provincia (1), e dal presidente e dal procuratore del re del tribunale di Grosseto. Avverso le decisioni di questa Commissione non permise nè appelli, nè gravami, ma soltanto il ricorso al Trono (2). Stabili che i periti per le estimazioni sarebbero nominati uno dal Governo per conto delle quattro comunità interessate, un altro dalla massa dei possessori, ed un terzo dalla Commissione. Le perizie permise che s'oppugnassero, e che quindi si riformassero d'ordine di essa Commissione. Proscrisse però in questo stadio qualunque rimedio avverso i pronunziati della Commissione medesima (3).

A queste disposizioni legislative ne seguirono due altre degne di particolare menzione. Col motuproprio dei 15 febbraio 1842 fu ordinato che chiunque pretendesse esercitare tuttavia alcun diritto civico in virtù di un *titolo speciale, e diverso da quello di diritto civico rimasto abolito*, dovesse ritenersi per inefficace e sospeso nel suo esercizio, finchè la suddetta Commissione non lo avesse sanzionato.

Con l'altro motuproprio degli 11 gennaio 1845, a metter termine a liti già gravissime insorte fra gli antichi utenti delle servitù consolidate fin dal primo maggio 1841, e le comunità alle quali costoro trovavansi aggregati da leggi relativamente recenti, formò che i compensi si dovessero esclusivamente a quelli *uti sin-*

(1) Con motuproprio del 17 settembre 1851 fu sostituito il prefetto del compartimento.

(2) Col detto motuproprio del 1851 fu permesso invece il ricorso al Consiglio di Stato.

(3) Vedi specialmente gli articoli 17° e 20°.

guli, e non alle comunità alle quali trovavansi, per mera comodità amministrativa, aggregati.

Qui si arrestarono i provvedimenti legislativi del Governo lorenese intorno alla materia a mano, ed è certo assai dispiacevole per le povere popolazioni piombinesi, come di gran vergogna per quei governanti, che in ben ventisette anni (quanti ne corsero dal 1833 al 1860), quantunque e compensi, e ristori ai rapiti diritti si fossero solennemente riconosciuti e promessi, quali indubbiamente dovuti, pure tali dichiarazioni e riconoscenze, a nessun bene effettivo approdano mai.

IV. — *Del decreto del 9 marzo 1860 e della importante innovazione da esso apportata alle leggi anteriori. Nonchè di alcuni atti del Governo centrale italiano.*

In tale condizione di cose trovossi la faccenda dalla rivoluzione. Il barone Ricasoli che seppe guidarla e menarla a bene, con tanto plauso di tutta Italia, non mancò di venire in soccorso delle povere e spogliate popolazioni piombinesi. E col decreto 9 marzo 1860 provvide che la Commissione per gli studii sul bonificazione delle Maremme, insieme al direttore dei reali possessi, attendessero che le operazioni di affrancamento delle servitù di *pascolo* e di *legnatico* si compissero il più prestamente possibile.

Però il decreto del Ricasoli non solo affrettò quelle operazioni, ma apportò una assai salutare innovazione ai provvedimenti legislativi anteriori, prescrivendo che, dei compensi per le affrancazioni, un terzo solo dovesse pagarsi in danaro contante, e che per gli altri due terzi si avessero a prelevare terre, per via di accantonamento, da spartirsi ed assegnarsi agli abitanti i quali godettero già delle abolite servitù civiche.

Tutta la importanza di tanta innovazione avremo miglior opportunità di mostrare in appresso. Qui intanto è giusto l'osservare che se gli esecutori del lodato decreto ricasoliano avessero avuto più tempo libero innanzi a loro ed avessero trovato nel Governo centrale quell'appoggio intelligente e solerte che avevano diritto di attendersi, forse oggi non avremo noi da occuparcene. Od almeno se l'intervento del Parlamento fosse stato, per da vero, indispensabile, questo per fermo non avrebbe dovuto avverarsi in capo a sei anni, e per sola iniziativa del diligente e benemerito nostro collega l'onorevole deputato Antonio Salvagnoli.

Ma che che sia di ciò, per compiere la storia dei provvedimenti legislativi sulla materia, resta a menovare solamente alcuni decreti del nostro Governo centrale, due emanati dal marchese Pepoffi già ministro

per l'agricoltura, industria e commercio, ed un terzo dal suo successore, il compianto commendatore Manna. Col primo di quelli in data del 13 luglio 1862, sul parere della prelodata Commissione soprintendente alla affrancazione della servitù nell'ex-principato di Piombino, provvide (1) alla divisione delle terre, ed alla distribuzione del capitale, provenienti dalle affrancazioni delle ridette servitù (art. 3°) *fra coloro che, a forma degli statuti, concessioni, brevi e contratti dei rispettivi comunelli, vi avevano diritto il 1 maggio 1841*. Senonchè questo benefico e ragionevole decreto del Ministero italiano, fu tosto seguito da altro del 16 novembre 1862, il quale accogliendo alcuni reclami ingiusti, modificò quell'articolo 3° del primo, ordinando che i vantaggi derivanti dall'affrancazione delle ridette servitù, si accomunassero anche ai naturalizzati dimoranti, da un certo tempo, nell'ambito dell'ex-principato di Piombino.

Siccome un tal principio accolto da questo nuovo decreto ministeriale contrariava le leggi esistenti, ed offendeva diritti giustamente quesiti, sulle rimostranze della lodata Commissione incaricata di promuovere le affrancazioni, in data degli 11 settembre, 1864 venne dal ministro Manna puramente e semplicemente rivotato.

Intanto mentre succedevansi questi contraddittorii decreti ministeriali, i principali ed i più ricchi tra i possessori delle terre (convertiti per via di fatto già in veri ed assoluti proprietari), non si ristettero dal promuovere imbarazzi e difficoltà alla Commissione invigilatrice, eletta dal Governo provvisorio del 1860. E tosto la videro far da senna e volere finalmente da vero eseguita pure la parte di quelle leggi scritta in pro delle misere popolazioni, dettero di piglio ad ogni specie di lite. Così vennero in campo quelle pretese dei signori Desiderii e Franceschi, di doversi cioè sospendere e proporre operazioni di affrancamento alla preventiva definizione dei confini di alcune *bandite* da essi possessori *tenute a livello* dalla comunità di Piombino. E quasi la parte precipua di tale contesa non vertesse fra le famiglie di quei signori appunto, i quali venivano a far-sene ora scudo per procrastinare la giustizia reclamata dalle popolazioni, o quasi fosse poco aver mossa tale disputa in questo momento, altra ne sollevarono diretta apertamente a paralizzare ogni azione della cenata Commissione liquidatrice e definitrice, creata dal *motuproprio* del 15 luglio 1840 e presupposta dal ricitato decreto ricasoliano del 9 marzo 1860. Ora, in questo ultimo litigio avendo i signori Desiderii e Fran-

(1) Tutto conformemente alle dichiarazioni del sopra mentovato *motuproprio* degli 11 gennaio 1845.

ceschi impugnato d'incostituzionalità il mantenimento di essa Commissione, ed avendo ottenuto un giudicato favorevole all'opinione loro, tanto dalla già Corte regia, quanto dalla già Corte suprema di cassazione di Firenze, trovasi oggi, per sentenza di questi magistrati, deciso che tutte le questioni concernenti, in qualunque modo, le affrancazioni delle servitù civiche piombinesi debbano essere giudicate dai tribunali ordinari.

Per questa via i possessori delle terre costrinsero la lodata Commissione invigilatrice a dimettersi, e riuscirono a liberarsi con ciò da chi solo curava attivamente, ed era d'ufficio chiamato a curare l'esecuzione della legge e la protezione degl'interessi delle popolazioni piombinesi. (1)

V. — *Della confusione esistente nei provvedimenti relativi alla soppressione delle servitù civiche piombinesi e ragione della presente legge.*

Prima di procedere oltre nel nostro discorso, per farci una idea chiara dell'attuale condizione delle cose, va innanzi tutto osservato, come il restaurato governo granducale avendo della legislazione francese, mediante il sopra riferito articolo 3° del motuproprio del 15 novembre 1814, rispettata e mantenuta, per l'antico territorio toscano, soltanto la parte concernente l'abolizione della feudalità e di qualunque vincolo di cui fossero stati affetti i beni immobili, pare che allorquando estese espressamente anche esso motuproprio al già principato di Piombino, volle mantenere qui e confermarvi tutto l'ordinamento riguardante l'abolizione della feudalità, ed il regolamento delle promiscuità, degli usi civici, ec. ec. quale avevalo lasciato la principessa Elisa Napoleone.

Di sicuro la eccezione contenuta in quell'articolo 3° del motuproprio del 1 maggio 1814 una volta promulgata pure nel territorio piombinese, non potè avervi che solamente questo significato, giacchè le leggi francesi emanate durante l'impero in Toscana, erano riuscite al Piombinese affatto estranee, costituendo allora questo principato uno Stato a sè, del tutto autonomo e distinto dalla Toscana.

Sembra, da vero, ciò tanto più giustamente inteso, quanto che in Piombino nè troviamo fattavi alcuna pubblicazione di quelle leggi francotosche, nè v'incontriamo alcuna speciale abrogazione dei provvedimenti ema-

(1) Vedi fra i documenti forniti dal Ministero alla Camera, il rapporto della Commissione straordinaria per l'affrancazione delle servitù civiche nell'ex-principato di Piombino, in data dei 23 maggio 1865, e la relazione del ministro Torelli al re dei 22 giugno 1865.

nati dalla principessa Elisa concernenti la libertà del suolo, le nuovamente regolate e mantenute servitù civiche ecc. ecc. Quindi stando al rigor dei principii esegetici dovremmo credere che, per lo stesso governo granducale nel Piombinese la legislazione relativa alla materia che ci occupa sarebbe venuta a quest'ultimo risultamento. Da un lato, cioè, avrebbe dato la feudalità interamente distrutta, nonchè le reciproche servitù di usi promiscui fra privati proprietari del tutto aboliti, senza compenso di sorta, salvo quelli nascenti da titolo speciale. Dall'altro gli usi civici fra comune e comune convertiti intieramente in diritti reali, riconosciuti e rispettati dalle leggi civili e perciò diventati veri diritti condominicali, essenzialmente quindi capaci di divisione e di compenso. Sicchè, a vero dire, del vecchio stato delle cose non sarebbe restato più nulla, e se alcun che ne fosse avanzato ancora, questo sarebbe trovato pienamente innovato nel suo valore giuridico.

Però totalmente in controsenso pare che si dovesse intendere la cosa, allorchè si pone mente allo art. 5° del motuproprio del 3 novembre 1818, chè, secondo le parole di questo da noi riportate innanzi, riguardar si dovevano le servitù civiche nel piombinese tuttora esistenti *senza alcuna innovazione, in conformità delle consuetudini e convenzioni locali*, cioè secondo *i patti vecchi e modi usati, giusta lo stabilito e praticato sotto il regime degli antichi principi Buoncompagni*.

Or a prendere una tale dichiarazione autentica nel suo significato giuridico, debbe dirsi che pel legislatore toscano, in seguito dell'annessione, il territorio piombinese era ritornato puramente e semplicemente allo stato anteriore al governo della Napoleonide, alla legislazione ed alla rivoluzione francese. Nè ciò è tutto, chè siccome è risaputo le servitù *di pascolo, di legnatico* e simili aver attinta origine da più fonti, come dal *gius feudale*, dalle concessioni feudali, dall'uso civico, dal titolo privato: ecc., così dovrebbe ammettersi che, grazie a quella ristaurazione ed a quell'annessione toscana, il territorio piombinese fosse retrogradato fino all'epoca ed alle leggi barbare dei feudi, fino almeno *ai patti vecchi e modi usati* comportati dalla infeudazione avutane dai Buoncompagni.

Ove per avventura si avessero in tal modo da ritenere le cose, in quale strana confusione legislativa, ed in quanta incerta condizione giuridica troverebbesi, anche oggidi, una parte grandissima della proprietà territoriale piombinese, ognuno agevolmente intende. E quasi ciò fosse poco, va qui avvertito, come i posteriori motuproprii del 1833, del 1840 e seguenti non si occuparono esplicitamente, se non soltanto della sop-

pressione delle due servitù di *pascolo* e di *legnatice*. Or queste sebbene fossero fra le principali servitù civiche, pure non furono le sole, nè mancarono altre di pari, se non di maggiore importanza, quali, per esempio fra le molte, il *macchiatico* ed il *terratico*, le quali furono usitatissime nel piombinese (1), come in tutto il territorio *maremmano*, e per la importanza loro, nessuno, certo, dirà non degne di attenzione e non compensabili. Quindi, a rigore di logica, a quella strana incertezza del diritto di proprietà aggiungesi ancora che giuridicamente parte di tali servitù esistono tuttavia, e che di esse (almeno per ministero di legge) non è stata ancora operata nè eversione alcuna, nè conversione di sorta in riconosciuti diritti *condominicali*, ne si è definito, di esserne o no compensabili.

Ad aggravare una tanto strana confusione venne pure il primo articolo del decreto del 9 marzo 1860, ove fu ordinato di affrettare l'operazione dello affrancamento *delle servitù di pascolo e di legnatice* ed altre di simil natura, *gravanti i fondi compresi nel già principato di Piombino, e di fare in modo che gli abitanti ottengano in compenso di tal diritto terreni da coltivare.*

Intanto sta in fatto che di quelle altre servitù civiche di simil natura al *pascolo* ed al *legnatice*, non è motto in alcun motuproprio granducale, nè funne mai espressamente autorizzata la soppressione, o prescritto il riscatto. Indi sorge spontaneo il dubbio, se cioè il legislatore toscano volle sì, o no sopprimerle, e se stimolle degne od indegne di compenso. Similmente evvi ragione di dubitare se quell'ultimo citato decreto intendesse mantenere, su questo capo, lo stato di cose anteriore, ovvero volle radicalmente immutarlo.

Tutti questi dubbi sono tanto più gravi e fondati, quanto che nessuno dei motuproprii granducali relativi alla materia in discorso, porta alcuna generale clausola derogatoria delle leggi, e consuetudini anteriori (2).

(1) Vedi Statuto della terra di Borianò. *Rubriche* 57^a e 75^a e più specialmente la *Rubrica* 97^a intitolata: *D'Allogioni delle terre del Comune*. — Breve di Scarlino soprattutto la *Rubrica* 35^a *De terraticchi*, e le *Rubriche* 17^a e 68^a. — Libro delle convenzioni fra gli eccellentissimi principi di questo Stato e questa Comunità e Popolazione di Piombino, fol. 8, v. — Questi ed altri analoghi documenti trovansi nell'*Archivio di Stato* di Firenze, dove li abbiamo esaminati.

(2) È notevole come anche il bel decreto del Ricasoli del 9 marzo 1860, che è il solo il quale porta una clausola derogatoria, questa abbia espressa in modo affatto ristrettivo: « art. 6°. Tutte (vi è detto) le altre leggi e regolamenti generali riguardanti l'affrancazione delle *servitù di pascolo e legnatice* nelle Maremme, in quanto dispongano diversamente dal presente decreto, sono aboliti. »

Comprendesi perciò quanto importi la rimozione completa di tutti quei dubbii, ove vogliasi una volta farla finita con ogni possibilità di nuovi e sempre rinascenti litigi fra i possessori del suolo, e gli antichi utenti delle servitù civiche.

Ciò, o signori, ha inteso la vostra Giunta, ma nello invitarvi a provvedere, quantunque dopo attenta lettura delle leggi oggi esistenti sull'oggetto, sia ella convinta, che allo infuori forse delle servitù di *pascolo* e di *legnatico*, rispetto a tutte le altre avrebbesi il Parlamento le mani libere, come in materia finora non tocca, nondimeno, senza esitare afferma essere assai bene di non innovare punto il sistema di riscatto ed i limiti della compensazione voluti dai precedenti legislatori toscani. Noi adunque vi raccomandiamo di riconoscere compensabili soltanto il *pascolo* ed il *legnatico*, senza tener conto alcuno delle rimanenti servitù civiche, sebbene la completa soppressione debba estendersi a tutte queste indistintamente.

Per fermo venendo noi oggi sì tardivamente a metter le mani in una materia avviata a risoluzione da ben trentatrè anni, ed intorno alla quale si è già stabilita un'opinione presso ambe le parti interessate e contententi, circa quello che l'una deve e l'altra aspetta, lo accogliere un partito innovatore circa l'ammontare del debito e del credito, non sarebbe che impoliticamente scompigliare interessi costituiti, eccitare nuovi appetiti, e rendere sempre più difficile il termine di quistioni oramai diventate troppo annose, e le quali ogni ragione vuole finite il più prontamente possibile.

Quindi, a nostro avviso, anzichè dipartirsi dalla temperanza costantemente prevalsa intorno all'oggetto in esame, e nella legislazione, e nella giurisprudenza di queste provincie toscane, sia miglior partito con disposizioni nette, precise e compiute rimuovere ogni resto di equivoco, ed ogni ulteriore indugio.

A tanto ottenere mira la presente proposta di legge introdotta dal nostro collega, l'onorevole deputato Salvagnoli, la quale appunto intende toglier via tutte le difficoltà incontrate dai tribunali toscani, nella esecuzione delle leggi concernenti il riscatto delle servitù civiche piombinesi, da un lato, col togliere le incertezze e le ambiguità della legislazione esistente, e dall'altro col dare finalmente alle popolazioni quei compensi ai diritti loro invano reclamati fin dal primo maggio 1841.

Dallo esposto fin qui vedesi di leggieri come la quistione nel suo complesso si presenta al Parlamento, quasi affatto, nelle condizioni medesime nelle quali la trovò nel 1860 il Governo preseduto dal Ricasoli. Chè anche oggi, allo infuori del comunello di Scarlino, le

operazioni di affrancamento sono negli altri luoghi, generalmente parlando, dove tuttora incomplete, dove più o meno avviate soltanto. (46-A)

Ora cogl'indugi vuol farla da vero finita l'attuale progetto, senza però, torniamo a ripeterlo, punto allontanarsi dalla grande moderazione che costantemente animò le precedenti leggi toscane sul tema in discorso. E perchè la Camera non esiti ad accettare la proposta che le sta innanzi, e ne apprezzi tutta la sua temperanza e giustizia, fia bene qui brevemente discorrere del concetto che la informa, in comparazione di quello accolto dalle altre leggi congeneri tanto nostrali, quanto straniere.

VI. — *Confronto delle leggi francesi e napolitane con quelle toscane circa l'abolizione delle servitù civiche.*

Nessuno ignora come in Francia colle leggi eversive dei feudi, dopo alquante esitazioni (1), si vollero restituire puramente e semplicemente alle popolazioni tutte quelle terre fino allora possedutesi dai baroni, e per le quali costoro non avevano un titolo di acquisto da chiarirle affatto allodiali.

Lo stesso principio, malgrado le forme assai più temperate serbatesi dai riformatori, si vide sostanzialmente accolto anche nelle leggi del 1806 e seguenti, colle quali si abolirono nel Napoletano i feudi. Quindi in Francia, come in Napoli, sempre quando trattossi tra comuni e baroni si procedè per via di *attribuzione* ad assegnare ai primi la maggior parte di quelle terre le quali sino allora eransi riguardate di dominio o spettanza dei secondi, e sulle quali terre gli abitanti locali non avevano esercitati altri diritti, che quelli soli delle civiche servitù. La caratteristica precipua di un tal sistema fu proprio il rovescio di quello prevalso per lo innanzi, cioè che le popolazioni incole vennero dalla legge riputate le vere proprietarie delle terre, ed i feudatari meri usuari. Di modo che nelle mani di costoro non furono, per da vero, rispettati e riputati intangibili altri possessi, se non quelli soli da essi avuti a titolo d'incontestabile allodio (2).

Da quanto già toccammo di sopra delle leggi e re-

(1) Veggansi le leggi francesi che si succedero intorno a questa materia dal 4 agosto 1789 al 17 luglio 1793, le quali mostrano nettamente il progresso dell'idea rivoluzionaria.

(2) Pel Napoletano V. e Cf. specialmente il decreto del 3 novembre 1808, articolo 2° e seguenti. Il decreto ed istruzioni dei 10 marzo 1810, articoli 12°, 20°, 21° e seguenti. Il decreto e istruzioni sulle *terre corse* in Calabria dei 24 maggio 1810. Vedi pure il rescritto dei 19 settembre 1815 dove si enumerano alcune massime seguite dalla Commissione feudale e *passim* gli atti della legislazione eversiva dei feudi.

golamenti di Pietro Leopoldo I del 1776, 1777 e 1778, questo principe, sia perchè provenendo egli dai paesi alemanni, era abituato a considerare la proprietà fondiaria in stretta dipendenza del principio aristocratico, e quasi creazione di questo; sia perchè prevenendo il gran moto francese potè avviare le riforme con ispirito immune da ogni passione rivoluzionaria, certo è che tolse egli via dalle provincie di Pistoia e di Pisa lo stato di cose avanzatovi dal medio evo, circa il possesso e la proprietà delle terre soggette alle servitù civiche ed alle tante maniere di diritti promiscui, consolidando, senza compenso di sorta, nelle mani dei possessori del suolo, tutte quelle servitù e quei diritti svariati procedenti da origini e da cause soventi più diverse e svariate ancora.

E se estendendo quel principe le provvidenze sue alle maremme senesi, volle che i possessori della terra consolidando nelle loro mani la intiera proprietà, compensassero gli utenti delle varie servitù civiche per lo innanzi godute da costoro, pure ciò fece a grande preferenza e vantaggio dei possessori del suolo. Poichè con grave detrimento delle popolazioni incole, espropriò in danno di queste, ed in pro di pochi privati cittadini, senza ristoro alcuno, diritti ed usi d'incontestabile valore. Come già notammo e come leggesi nello stesso preambolo del motuproprio del 23 novembre 1833, l'abolizione delle servitù civiche nel Piombinese, fu modellata quasi affatto sui regolamenti degli 11 aprile 1778, fatti per la provincia inferiore di Siena. D'onde le popolazioni del già principato di Piombino hanno visto promuoversi lo scioglimento delle loro civiche servitù con un sistema ad essi assai meno favorevole di quello adottatosi, non solo in Francia, ma in Italia stessa, tanto nelle provincie napolitane e siciliane (1), quanto nell'isola di Sardegna, dove da ultimo colla legge del 23 aprile 1865 sonosi tutte intiere le terre *ademprevili* e *cosvorgiali* abbandonate in piena e perfetta proprietà ai comuni.

Ora il sistema fatto prevalere nell'ex-principato di Piombino, ad esser giusti, debbe riuscirvi tanto più grave agli abitanti di questo, quanto pare non dubbio, che la maggior parte almeno delle terre oggi restate nelle mani dei grandi possessori, furono originariamente abbandonate dai padri delle popolazioni attuali ai feudatari del tempo, a titolo di donazioni

(1) In Napoli furono attribuite ai comuni in piena proprietà da un quarto ai tre quarti delle terre già feudali, secondo i casi determinati dalla legge. (Vedi il *Decreto ed Istruzioni* del 10 marzo 1810, articolo 16°). In Sicilia la proporzione fu alquanto minore. (Vedi il *Decreto* degli 11 dicembre 1841, articolo 17°).

con *riserva di dominio* (1). Forma questa di trasmissione di diritti venuta in usanza, fra le tante escogitate nei tempi andati, per simulare, sotto titoli rispettati dalla legge, e estorsioni che dai baroni commettevansi in danno di miseri e deboli vassalli.

Malgrado tutto questo la vostra Giunta, o signori, neppur vi propone di abbandonare i modi temperanti fin oggi tenutisi, e le cose qui discorse si vollero rammentare solo perchè vi fosse documento come coloro i quali ostinatamente impedirono sempre il compimento delle promulgate leggi, ed oggidì anche gridano alto contro la presente proposta, sono i discendenti ed aventi causa di quegli altri i quali gratuitamente dalle ammiserite popolazioni tolsero le terre, che ogni giorno inaffiava il loro sudore.

Nè ciò è ancor tutto quello che prova la pienissima giustizia dell'attuale progetto di legge. Giacchè, a ben intenderlo, è d'uopo osservare che per effetto del *motuproprio* dei 15 luglio 1840, le servitù civiche già esistenti nell'ex-principato di Piombino furono intieramente abolite, ed ogni terra ne restò chiusa ad esclusivo pro dei possessori fin dal 1 maggio del susseguente anno 1841.

D'onde sono oramai venticinque anni da che gli abitanti di quella miserrima contrada trovansi spogliati di ogni risorsa per vivere. Chè quelle leggi mentre tolsero loro la libertà dei pascoli e fecero perciò impossibile la pastorizia nomade, stata fin lì l'unica industria colla quale avevano potuto campare la vita, non diedero agli antichi utenti i promessi compensi nè in terre, nè in denaro. Sicchè quei *motuproprii* granducali se seppero riuscire efficacissimi a crescere i vantaggi dei possessori delle terre, convertendoli frettolosamente in pieni proprietari, non ebbero, fino ad ora, forza alcuna per giovare alle popolazioni. Il paese adunque assiste, da un quarto di secolo, allo strano spettacolo di vedere quei possessori farsi ad un tempo scudo delle leggi per chiudere e godersi, da assoluti padroni, le terre per esse leggi acquistate, e poi ripudiare queste stesse leggi, ostacolarle nei loro effetti, in quanto potessero far risarcire gli utilisti proprietari delle servitù civiche ad essi espropriate.

Come sia ormai debito del Governo e del Parlamento mettere efficacemente un termine a questo stato di cose, non occorre neppur qui dire.

(1) Vedine un esempio nel contratto di donazione che i poveri Scarlinesi fecero della tenuta e pascolo detto il *Cassarello* all'illustrissimo signor Alfonso d'Aragona d'Appiano, per gli atti del notaro Flavio Bonti il 10 febbrajo 1560. — *Dall'Archivio delle riformazioni di Firenze, nel fascio lettera R, numero 25, nella categoria spettante all'ex-principato di Piombino.*

VII. — *Ragione e necessità di una legge transitoria e di un magistrato speciale per risolvere definitivamente tutte le questioni concernenti le abolite servitù civiche.*

Nell'entrare a toccare di questo punto è d'uopo non dissimularsi che ove trovansi a lottare nell'arena giudiziaria, da una parte pochi ricchi e destri, contro migliaia (1) di gente povera ed inesperta, quante volte il legislatore non soccorra con mezzi atti alla condizione delle cose, i secondi invano contano sul loro specchiato ed incontestabile diritto. Malgrado questo la vittoria definitiva farà sempre ad essi difetto, per manco di forza, di perseveranza e di abilità.

Con tali parole non vogliamo punto farci strada ad alcun mezzo estracostituzionale, ma vogliamo solamente ricordare un principio tanto ovvio, quanto indispensabile nella pratica degli affari, cioè che i mezzi debbono essere proporzionati al fine, altrimenti, se eccessivi, questo perdono oltrepassandolo, e se da meno, non lo raggiungono, non solo, ma risolvonsi in mero spreco di forze.

Or sempre quando trattasi di alcun fatto la cui ragione di essere fu tutta in un passato finito oramai, la transizione da esso allo stato odierno domanda necessariamente certe misure transitorie destinate a vivere finchè quel passaggio non siasi compiuto. Però l'uso di tali mezzi, lungi di essere estralegale, è invece affatto fondato nella suprema ragione del giusto e dell'onesto. Chè allor quando tali passaggi occorrono nella vita civile dei popoli, sono essi nell'ordine dei fatti sempre la manifestazione di un concetto del *Giusto*, generalmente parlando, diverso da quello prevalso per lo innanzi. D'onde il precedente sistema di legalità già antiquato ne vien rotto e ripudiato dalle necessità del nuovo diritto, alle quali perciò debbono

(1) Da uno stato che leggesi fra i documenti aggiunti dall'onorevole Salvagnoli alla sua proposta di legge, troviamo divisi come segue nei cinque comunelli del già principato di Piombino i possessori delle terre e gli antichi utenti delle servitù civiche.

Piombino	possidenti	41	utenti	1890
Suvereto	>	154	>	157
Scarlino	>	46	>	327
Buriano e Colonna	>	52	>	114
		293		2488

Giova avvertire che quantunque il numero dei *possidenti* raggiunga qui la cifra di 293, in realtà i veri interessati non sono che i *latifondisti* signori Desiderii e Franceschi, come costoro medesimi affermano a pagina 22 della loro petizione alla Camera.

adattarsi ed ottemperare modificandosi ed innovandosi le istituzioni sociali, altrimenti non risponderebbero esse alla nuova idea, e prive di efficacia mancherebbero affatto allo scopo loro. Del pari malamente istituti, e magistrature moderne, figliate da un ordine di cose e d'idee del tutto recente e dall'antico diverso, potrebbero bastare a cose e ad idee affatto invecchiate, e forse in massima parte obbliate ancora. Quindi a rendere uguali per tutti gli effetti della nuova legislazione e dei nuovi ordini giudiziari, fa d'uopo primieramente sgomberare il terreno, e rimuoverne i vecchi abusi, conseguenza delle vecchie istituzioni abolite, senza di che la liberalità stessa delle nuove leggi tornerebbe d'impaccio alla spedita soppressione di quelli da abolirsi, e di tanto danno alla generalità del paese, di quanto indugerebbe gli utili effetti delle riforme. Perciò le leggi proibitive degli istituti antichi, debbono essere sempre precedute ed accompagnate dalle prescrizioni abolitive e soppressive di quanto esiste ancora di tali ordini. Con questo effettuasi il trapasso dalle viete e stazionarie idee alle nuove e progressive; dal vecchio al nuovo diritto. Trapasso però che non va abbandonato illimitatamente alle discettazioni, ed incondizionatamente alle particolari opinioni dei giudici nate e svoltesi nello ambiente degli errori e degli abiti vecchi, chè altrimenti vedrebbesi, il più delle volte, il concetto informatore della nuova legge fuorviarsi affatto nella sua applicazione.

Nella necessità di evitare un tanto sconcio sta appunto la ragione di ogni legge transitoria, e questa tanto più rapidamente lascerà compiere il passaggio dal vecchio al nuovo, quanto più le sarà fatto agevole il raggiungimento del suo fine da apposito e speciale magistrato, il quale scelto fra gli uomini più spregiudicati ed intelligenti, sia ad un tempo perfettamente istruito di ciò che finisce, e compiutamente conscio del nuovo ordine di cose verso il quale la società civile si avvia.

Tutto questo rende ragione del perchè colle leggi eversive dei feudi (a non parlar qui della Francia) nel Napolitano, verso il principio del secolo attuale, crearonsi la ormai celebre Commissione feudale ed i più celebri ancora *commissari ripartitori* e simili. Ecco perchè altri somiglianti magistrati straordinari furono creati in Sicilia allorchè anche ivi si sciolsero ed abolirono i feudi e gli usi promiscui di ogni sorta. Nè diversa ragione mosse la prima legislatura del regno italico a mantenere tuttora la giurisdizione speciale nei prefetti delle provincie napolitane e siciliane e nei commissari ripartitori di queste (1), per lo scioglimento dell'ul-

(1) Legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865 allegato E, articolo 16°.

timo resto di diritti promiscui, e la soluzione delle rimanenti quistioni demaniali. Come del pari i motivi medesimi fecero da quella legislatura appunto creare i tribunali arbitrali in Sardegna per ultimarvi lo svincolo dei diritti *adempribili* e *cosorgiali* (1).

Or questi esempi stranieri e nostrali, antichi e nuovi, dati concordemente da altri Stati civili, nonchè dai già regni italici dispotici, e da quello odierno liberale e costituzionale, basterebbero da sè a rimuovere ogni taccia d'incostituzionalità dalla Giunta di provvedimento, che a norma di quella portata dal *motuproprio* del 15 luglio 1840, noi vi proponiamo, o signori, di ripristinare col presente progetto di legge.

Ma poichè l'opinione la quale qui vi si raccomanda è vivamente combattuta dai signori Desiderii e Franceschi possessori di rilevante massa di beni nel territorio di Piombino con due petizioni a stampa (2), da voi commesse anche al nostro esame, e le quali presentansi sussidiate da pareri di riputati giuristi e da pronunziati di magistrati autorevolissimi, ci corre obbligo, a giustificare sempre più la sentenza nostra, di brevemente qui discutere le opposte ragioni.

VIII. — *Delle petizioni dei latifondisti signori Desiderii e Franceschi, e di una pretesa violazione dello Statuto costituzionale.*

Il precipuo fondamento delle ragioni opposteci è il notissimo articolo 71° dello Statuto, dove leggesi prescritto che: « Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. » E che « non potranno perciò esser creati tribunali o commissioni straordinarie. »

A proposito di questo articolo statutale lasciamo affatto da parte quanto concerne la sua genesi storica, per la quale sarebbe facile, soprattutto sulle orme di Beniamino Costant, e di Berriat-Saint-Prix (3) dimostrare che quel testo mira veramente soltanto a fare impossibile la creazione di tribunali eccezionali politici e criminali.

Checchè di ciò sia, gli autori di quella petizione non contentansi di tacciare d'incostituzionalità il mantenere la Commissione istituita col ricitato *motuproprio*

(1) Legge del 23 aprile 1865, articolo 6°.

(2) Osservazioni sul progetto di legge presentato dal signor cav. Antonio Salvagnoli alla Camera dei Deputati nell'adunanza del 24 gennaio 1866. Firenze, Tipografia di Luigi Nicolai. — Osservazioni ulteriori contro il progetto di legge stato presentato ecc. Pisa, Tipografia Nistri, 1866.

(3) Vol. I, pag. 116, sq. B. Constant, *Reflexions sur les constitutions et les garanties publiées le 24 mai 1814*. Paris 1818. — §§ 442 sq., Berriat-Saint-Prix, *Théorie du droit constitutionnel français, esprit des Constitutions, etc.* Paris 1851-58.

del 1840, ma tale del pari ci minacciano in anticipazione, di volerla qualificare, ora pure che proponiamo ristaurarla mediante l'autorità suprema dei tre poteri dello Stato (1).

Una sì audace sentenza menerebbe diritto ad esaurire la Corona ed il Parlamento, togliendo loro qualunque possibilità di provvedere ad ogni contingenza particolare o straordinaria dello Stato. Ma noi, a non allontanarci troppo dal tema, ci contentiamo aggiungere alle leggi particolari circa le materie ex-feudali poco rammentate, il ricordo delle altre leggi votate dal Parlamento e sanzionate dalla Corona concernenti i disertori, i renitenti, gli eccitatori alla diserzione ed alla renitenza, il brigantaggio ed altre simili, colle quali sonosi attribuite giurisdizioni eccezionali ai tribunali esistenti, e sonosi create giunte straordinarie con speciali poteri (2), quali le circostanze e gl'interessi veri del paese domandavano. Nessun mai osò pertanto impugnare la legittimità di tutte queste disposizioni legislative.

La Giunta di provvedimento creata dal *motuproprio* del 1840, e che vuolsi ripristinare col presente progetto, lederà forse lo Statuto fondamentale del regno, più che non l'offesero le leggi or ora enumerate?

A ben guardare nelle ragioni che allegansi per combattere la ricostituzione di quella Giunta, riduconsi esse precisamente alle seguenti, colle quali le si rimprovera :

1° Di distogliere il cittadino dai suoi giudici naturali.

2° Di essere una vera *Commissione straordinaria*.

a) per l'origine sua non radicata nell'ordinamento giudiziario del regno,

b) per la materia attribuita alla sua giurisdizione, sottraendola a quella dei tribunali civili,

c) per la natura sua affatto *temporanea e particolare*,

d) per essere composta di giudici amovibili.

3° Di creare una procedura straordinaria, togliendo l'appello. (3)

1° Per valutare convenientemente tali obiezioni fa d'uopo innanzi tutto non perdere di vista che la Giunta in discorso debbe provvedere a fatti peculiari esclusivamente al già principato di Piombino, e pertinenti ad un ordine di idee e di cose compiutamente estraneo alla vigente legislazione del regno ed affatto inusitato sia per questa, sia per gli odierni tribunali che da essa vigente legislazione attingono ragione di essere.

(1) Vedi la prima delle suddette petizioni a pag. 18.

(2) Vedi gli articoli 1° e 5° della legge Pica quale fu votata la prima volta dal Parlamento, e promulgata il 15 agosto 1863, n° 1409.

(3) Vedi la prima delle petizioni citate pag. 14 e seg. e *passim* anche la seconda.

Ciò premesso è chiaro che la soluzione richiesta da quei fatti e portata dalla necessità di armonizzare quelle idee e quei veti istituiti coi bisogni attuali delle presenti popolazioni, non può emanare dai Codici vigenti, i quali presupponendo il paese già sgombero dagli impacci dei diritti promiscui, delle servitù civiche e simili, a tali cose non provvedono. Ma a rimuovere gli ultimi resti di tali vincoli domandasi una legge diretta a fornire i mezzi atti a farne l'ultima e finale liquidazione.

Or se l'oggetto di tale liquidazione, a discorrere rigorosamente, è tutto estraneo alle materie alle quali provvedono i codici attuali, ed è fuori le giurisdizioni oggi vigenti, va regolato per necessità da apposita legge. Egli è evidente quindi che il legislatore non offende alcuno degli ordini già costituiti, ove le conseguenze derivanti da quella legge speciale lasci definire da un particolare magistrato. E questo perciò appunto sarà il vero e solo possibile *giudice naturale* dei cittadini aventi interesse a quella finale liquidazione. Nel caso a mano poi ciò è tanto più necessario, quanto che i pochi comunelli già altra volta appartenenti al principato di Piombino trovansi oggi aggregati a due provincie diverse, e sono quindi dipendenti da giurisdizioni giudiziarie differenti. D'onde potrebbesifacilmente incontrare sulla materia stessa, contrarietà di giudicati, della quale niente sarebbe più dispiacevole e più perturbatrice delle idee di giustizia, perchè, in ultimo risultato, verrebbero a violare il principio stesso della uguaglianza innanzi alla legge.

D'onde mantenendo la Giunta di provvedimento non solo non si distolgono i cittadini dal loro giudice naturale, ma si provvede ancora a che siano questi giudicati ugualmente ed imparzialmente tutti secondo le medesime massime ed i principii medesimi.

2° Le cose fin qui discorse difendono inoltre quella Giunta di provvedimento anche dall'altra taccia d'incostituzionalità desunta dal non aver essa radice nell'ordinamento giudiziario del regno, e dall'arrogarsi giurisdizione su cose naturalmente spettanti ai tribunali civili. Chè abbiamo visto la ragion di essere di quella Giunta e della giurisdizione attribuitale dipendere da legge affatto speciale e concernente materia transitoria e veramente non propria del vigente Codice civile. Quindi la istituzione non offende in conto alcuno nè l'ordinamento giudiziario, nè quello delle giurisdizioni delle varie magistrature del Regno.

Rispetto poi al negare a quella Giunta i caratteri della *permanenza* e della *universalità* quali son propri dei tribunali ordinari, non sembra da vero ben fon-

dato. Da che essa fu ed è chiamata a provvedere ad ogni causa di affrancazione coattiva in tutta la estensione del territorio del già principato di Piombino, tra qualsiasi possessore altra volta soggetto alle servitù civiche, e gli abitanti dei comuni che di queste servitù appunto godevano.

Nè a negare tale *permanenza* ed *universalità* vale il dire che la giurisdizione non si estese, nè s'intende ora estendere a tutto il territorio toscano.

Chè primamente oggi come nel 1840 nelle altre provincie di questo, dal Piombinese in fuori, non restavi più traccia nè di diritti promiscui, nè di alcuna sorta di servitù civiche, sia per effetto della legislazione Leopoldina, sia delle leggi straniere introdotte durante il primo impero napoleonico, e non abrogate, in questa parte, dal *motu proprio* del 15 novembre 1814. Secondariamente poi non va dimenticato che i fatti dei quali debbe accuparsi la impugnata Commissione riguardanti il già principato di Piombino, Stato autonomo ed indipendente fino al 1815, costituiscono un tutto a loro, e quindi danno nell'ambito del territorio piombinese vero carattere di permanenza e di universalità a quella Commissione chiamata a conoscere di tutti quei fatti finchè n'esistono. Certo se si fosse tuttora Stato autonomo il principato di Piombino, nessuno negherebbe ad essa Commissione quei caratteri di *permanenza* e di *universalità*. Poichè quei fatti riportansi precisamente all'epoca della autonomia di quel territorio, e sono bene anteriori alla sua annessione alla Toscana, seguene che ciò non ha potuto modificarne la natura, come non ha potuto toglier loro il proprio e peculiare carattere.

La considerazione poi di trattarsi di cose tutte particolari al territorio piombinese, e per nessun verso potute confondersi col rimanente dello Stato toscano, malgrado l'annessione del primo a questo, chiarisce pure come coloro i quali a cagione di quelle cose son tratti innanzi alla Commissione speciale, trovansi perciò solo innanzi al loro giudice naturale, cioè innanzi a quel magistrato chiamato dalla legge solo competente a decidere intorno ad esse.

Nè meglio fondati riteniamo gli altri due motivi accampati per tacciare d'incostituzionalità la Commissione in discorso. In verità, la inamovibilità del giudice per quanto possa essere un elemento importantissimo della indipendenza e decoro dell'ordine della magistratura, non è di sicuro indispensabile alla validità ed efficacia dei pronunziati dei giudici. In effetto una sentenza od una decisione anche pronunziata da individui magistrati non ancora diventati inamovibili,

non per questo sarebbe meno autorevole, o manco efficace, od in guisa alcuna macchiata d'incostituzionalità.

Oltre a ciò i magistrati del contenzioso amministrativo, quantunque abbiano coesistito anche cogli ordini costituzionali degli Stati, pure non si ebbero mai il privilegio della inamovibilità, e non perciò furono punto meno autorevoli e meno rispettabili i loro pronunziati.

3° Rispetto poi al terzo capo delle obiezioni relative alla pretesa *procedura straordinaria* che porterebbe seco la Giunta di provvedimento, ed all'assenza dei *rimedi conformi agli ordinamenti costituzionali* (come leggesi altrove), in verità non sappiamo intendere in qual modo offenderebbe lo Statuto costituzionale il provvedere a ciò colla presente legge. Nè vediamo che cosa il sistema dei *rimedi* possa avere di connesso colla *costituzionalità*. Chè essi in effetto discendono esclusivamente dal sistema prevalso nell'ordinamento giudiziario e nel Codice di procedura per i giudizi sia civili, sia penali. Sistemi essenzialmente mutabili ad arbitrio del legislatore e che non goderono mai del privilegio d'intangibilità proprio degli Statuti organici degli Stati. Ciò essendo, s'intende che sempre quando il legislatore crea alcun tribunale, è in sua balia stabilire, modificare o derogare all'ordine delle procedure e dei rimedi ordinari e straordinari per lo innanzi stabiliti. Nè vale alludere all'articolo 70° dello Statuto costituzionale, come par che faccia la petizione dei signori Desiderii e Franceschi (1). Dacchè appunto conformemente al dettato di quell'articolo, se la Giunta di provvedimento possa davvero costituire alcuna deroga all'ordinamento giudiziario, questa avveravasi già, e si riavvererà precisamente in forza di una legge. Sicchè neanche tali ragioni sembrano gran fatto capaci di disdire la Commissione che il presente progetto propone di restaurare.

Allo infuori di questi motivi di ordine generale evvene altro tutto speciale al caso nostro, il quale sta nel fatto che i pronunziati della Giunta di provvedimento oramai cadranno precipuamente in mera linea esecutiva, come quelli che sono diretti a compensare gli antichi utenti giusta lo stato possessoriale, quale esisteva il primo maggio 1841. Quando cioè sopprese, per ministero di legge tutte le servitù civiche, non restò che soltanto di stabilirne l'ammontare del compenso. Cosa in verità, a confessione degli stessi possessori delle terre in mas-

(1) Pag. 9 della prima petizione.

sima parte oggidì già eseguita (a). Per lo che ammettere in tal punto della esecuzione anche lo appello, creerebboni inutilmente dispendiosi giudizi e lungherie dannosissime.

Ciò è tanto più vero, quanto che il nostro progetto di legge coll'art. 10° avendo escluse dalla competenza della Giunta di provvedimento le quistioni riguardanti la libertà e l'allodialità dei fondi per avventura ritenuti soggetti alle servitù civiche, ed avendo per questi capi mantenuto nei possessori del suolo il diritto di adire sempre il magistrato ordinario, si comprende come l'appello avverso i pronunziati di essa Giunta non potrebbe per alcun verso giustificarsi. E qui basti della petizione in esame, versandosi essa ed i documenti che allega, pel rimanente, su cose non pertinenti al concetto generale e superiore che domina la questione ed il quale può solo occupare il Parlamento.

IX. — *Del presente progetto di legge rispetto alla efficacia della cosa giudicata.*

In quanto al valore di questa nostra legge rispetto ai giudicati già irrevocabilmente costituiti su materie alle quali esso intende per lo appunto di provvedere, neanche può essere gran fatto dubbia la opinione, giacchè è risaputo sia per la dottrina, sia per la pratica forense che le cose giudicate quante volte hanno stabilito circa le questioni di fondo, per esempio circa la spettanza di un diritto, la specie di una proprietà, lo stato di alcuna persona e simili, sono di natura loro essenzialmente irrevocabili. Giacchè la pronunziatione del magistrato in generale reputasi dichiarativa, conformemente alla legge civile, del fatto legittimo interceduto fra i contendenti. E siccome i legittimi fatti civili sono atti di volontà libere determinatesi nell'ambito e nei modi dalla legge civile assentiti, nessun dubbio che fin quanto le stesse volontà non disfano il primo fatto, questo sta intangibile ed immutabile. Il magistrato può essere chiamato ad interpretarlo ed a dichiararlo, ma non mai a modificarlo o ad immutarlo.

Non è punto lo stesso dei giudicati riguardanti le attribuzioni giurisdizionali, quale, per esempio, la competenza di alcun magistrato, o qualche punto di procedura, soprattutto di quella detta dagli scrittori *ordinatoria litis*, perchè tali giudicati fondansi su di un ordine d'idee compitamente diverso e per quanto si attengono alla *giurisdizione* non possono sottrarsi mai agli effetti dello interesse pubblico. Quindi quell'ordine d'idee

(a) Vedi la nota a pag. 17 sq. della seconda petizione dei Desiderii e Franceschi intitolata. *Osservazioni ulteriori ecc.*

può mutarsi secondo l'arbitrio del legislatore, obbligato come questi è, in quanto non offende il principio morale, od attenersi al comodo del maggior numero ed agli interessi, mutevoli di loro natura, della civile società. L'ordinamento delle magistrature e gli ordini dei giudizi sono dunque da riguardarsi precipuamente rispetto all'interesse sociale. Perciò la massima costante che al comparire di un nuovo ordinamento giudiziario, ovvero di un nuovo codice di procedura, senza tema di retroattività alcuna, generalmente parlando, i giudizi già in corso, deferiscono ai nuovi tribunali, e le procedure quantunque inoltrate nel loro cammino, s'innestano immantinentemente su quelle da ultimo portate dalle nuove leggi. Indi è a dire altrettanto dei giudicati costituitisi circa la competenza di alcun tribunale, i quali finchè non hanno pure definitivamente statuito sul fondo della lite, per tanto sono realmente irretrattabili ed immutabili, per quanto sussistono le leggi nelle quali radicavasi la giurisdizione di quel tribunale appunto che li pronunziava.

Posto ciò nel caso concreto egli è indubitato che il presente progetto, quante volte verrà mutato in legge, avrà rispetto alle cose giudicate attenendosi alla competenza e giurisdizione dalla Commissione che vuolsi ripristinare, efficacia dichiarativa, quale è propria della interpretazione autentica. Sicchè non vi è giudicato alcuno di competenza, comunque anteriore, il quale possa mai sottrarre ad essa Commissione la decisione in merito di tutte le controversie deferitele, e sul cui fondo non sia stato già deciso con sentenza definitiva, non più impugnabile da rimedio sia ordinario, sia straordinario.

Nè ciò apporterà alcuno sfregio al magistrato il quale per avventura avesse, prima del presente progetto, avvisato altrimenti, giacchè nel dubbio, la sola sicura sentenza, al dire dei più solenni dottori, era quella di tenere per le giurisdizioni ordinarie. Oltre a ciò nel caso nostro il dubbio era ben fondato, chè fra l'altro la Commissione creata dal *motuproprio* del 1840 non erasi più fatta viva, e forse per sua negligenza questa legge, indubitatamente benefica nel suo scopo, era tornata pressochè vana.

E quel dubbio apparirà anche più giusto, se riflettesi che il decreto ricasoliano del 1860, sebbene non avesse date che incombenze meramente amministrative e di sorveglianza alla Commissione per le bonificazioni delle Maremme, nondimeno col non aver fatto punto motto dell'altra Commissione preesistente poteva, non senza fondamento, farla considerare come finita e caduta in disuso.

Oggi poi, in grazie alla promulgazione della presente legge, ogni dubbio verrà rimosso e la Giunta da noi ri-creata, malgrado qualunque anteriore giudicato giurisdizionale e di competenza, potrà e saprà mandare finalmente a termine tutte indistintamente, le operazioni di affrancamento e la divisione delle terre tra le povere popolazioni del già principato di Piombino.

X. Pregio della innovazione apportata dal decreto del 9 marzo 1860, nella legislazione anteriore concernente le servitù civiche piombinesi.

Qui giunti fia ora bene mettere in rilievo un lato precipuo del presente progetto di legge, per il quale raccomandandosi in modo affatto particolare alla sollecitudine della Camera. Questa parte importantissima sta nell' avere il nostro testo mantenuto tutto lo stupendo concetto portato dal Ricasoli nel suo già rilodato decreto del 9 marzo 1860, e pel quale fu stabilito che i compensi delle affrancazioni dovessero essere pagati per un terzo solo in danaro, e per due terzi in terre prelevabili per via di accantonamento, da quotizzarsi poi ed assegnarsi agli abitanti, già una volta utenti delle abolite servitù civiche. Dippiù che del terzo riscuotibile in danaro si formasse una *cassa agricola per somministrare ai nuovi coloni i capitali necessari* alla cultura delle terre loro assegnate. Quanto poi al prezzo delle servitù già affrancate, come per quelle sul territorio del comunello di Scarlino, dovessero i due terzi impiegarsi a ricomprarne terre da quotizzare e distribuire fra gli abitanti di esso, e l'altro terzo venir serbato per quella cassa agricola da fondarsi.

Non evvi di sicuro alcuno intelligente della materia, il quale non vegga di quanto i propositi del Governo rivoluzionario toscano vincessero non solo gl'intenti voluti dai granduchi lorenesi in queste provincie, ma anche gli altri, di gran lunga a questi superiori, ed attuatisi dalle giustamente celebrate leggi eversive dei feudi, e concernenti la divisione dei demani nel Napoletano. A tutti in verità è noto quale disastroso effetto ebbero, per parecchie popolazioni, i motupropri e regolamenti del 1776, 1777 e 1778, da Pietro Leopoldo promulgati per lo affrancamento delle servitù civiche. Chè queste ultime ove furono abolite senza darne compenso di sorta, ove ammesse pure un certo compenso, essendosi voluto darlo solo in danaro contante, appararono senza transizione, in ambo i casi, la chiusura improvvisa delle terre. Per cui i miseri abitatori di quei luoghi trovaronsi chiusi da ogni lato da latifondi fatti ai greggi loro inaccessibili per l'alto prezzo dei pascoli preteso dai nuovi proprietari. E questi da nessun pro-

sentaneo interesse spinti a promuovere o ad agevolare l'agricoltura nelle terre così impensatamente acquistate, esse lasciarono come prima salde e selvaggie. Perciò trovaronsi quegli abitanti costretti a cessare immediatamente dalla pastorizia nomade, unica industria alla quale erano tradizionalmente adusati, ed indi a poco furono menati, dalla miseria e dalla fame, ad emigrare e lasciare in rovina interi villaggi, come avvenne di Cotone, e non molto diversamente si avverò di Perolla, di Batignano, d'Istia, di Saturnia e di Montepescali. (1) Nè in verità eravi altro d'aspettarsi, chè per effetto di tali sistemi gli antichi utenti restati di un tratto spogliati di tutti i loro diritti all'uso di quelle terre, e mutati inaspettatamente in magri capitalisti, ebbero sempre o bene o malvolentieri ragione di emigrare, con grave danno del luogo nativo, per correre in cerca di aria più sana e di paesi più popolati, ove più agevolmente far fruttare il loro piccolo peculio, e far prosperare gli sforzi della propria attività.

Certo molto più benefico ed anche più sapiente fu il metodo di affrancazione adottatosi dal legislatore napoletano, il quale con gran senno pratico e profonda cognizione delle condizioni economiche del paese, non ammise fra possessori ed utilisti che divisione ed attribuzione di terre, con assai vantaggio dei primi, i quali così non spogliaronsi dei capitali necessari ai miglioramenti agricoli, e con non minor pro dei secondi, i quali trovaronsi in questo modo fatti pieni e liberi proprietari del suolo. Per la qual cosa mentre costoro potevano trar dalla mutata condizione ogni maggior frutto possibile, la società civile acquistava in essi una classe di utili ed industri cittadini devoti al paese ed al nuovo ordine di cose.

Senonchè un tanto scopo inciviltore sovente non potè essere raggiunto, chè spesso le terre ripartite toccarono a gente sì stremata di mezzi, è sì mancante di energia, da essere incapace di tirarne alcun vantaggio. Onde non solo non vedevansi ricercate esse terre, ma non raramente (poichè la legge vietavane per dieci anni la vendita, ed il vincolarle con ipoteca (2)), occorse, dopo date, saperle abbandonate. Ad impedir questo sconcio non valsero le cure per attenuare il peso della contribuzione fondiaria, e dei canoni, nè il ricercare da alcun istituto di pubblica beneficenza i mezzi da agevolare ai *quotisti* le prime spese di coltura, o da apprestar

(1) SALVAGNOLI-MARCHETTI pag. cxiv. *Rapporto a S. E. il presidente del regio Governo della Toscana sul bonificazione delle maremme toscane dal 1828-29 al 1858-59*. Firenze, tipografia delle Murate, 1859.

(2) Vedi articolo 31° decreto del 4 gennaio 1808.

loro le semenze ecc., (1). Chè questi riuscivano necessariamente impari al fine, perchè troppo ristretti rispetto al numero di coloro che li addomandavano, per provvedere ai bisogni dei quali sarebbe stato d'uopo invece studiare alcun modo generale capace di fornire una cassa pronta ad anticipare i capitali indispensabili per le colture da intraprendersi, e capaci di assistere efficacemente le incipienti industrie dei troppo recenti ed inesperti possessori del suolo (2).

Ora il decreto ricasoliano del 9 marzo 1860 nel provvedere al definitivo scioglimento delle servitù civiche piombinesi, corresse gli errori della precedente legislazione toscana ed evitò i difetti della napoletana, grazie al savio concetto della fondazione di una cassa agricola, ed allo ingegnoso modo col quale, approfittando delle condizioni speciali che offrivagli il fatto che aveva a mano, seppe ammanirle il capitale necessario. Senonchè quel decreto contentossi di porre, a così dire, il solo primo seme della bella istituzione, e d'indicarne nettamente lo scopo. Ma nulla prescrisse nè circa i modi come avesse questo a raggiungersi, nè circa le regole direttive della Cassa, e nemmeno dichiarò a chi si appartenesse la dote assegnatale.

Una tale lacuna ha cercato colmare la vostra Giunta esplicando la promessa racchiusa nel decreto ricasoliano. In tal via entrossi poi volentieri, sembrando questa opportuna occasione di fornire un esempio pratico del come conseguire sicuramente l'alto intento politico che in simili scioglimenti di servitù civiche, e di divisioni di terre demaniali, debbe proporsi il legislatore. Esempio oggidì, invero tutt'altro che inutile, giacchè attualmente nelle provincie napoletane e siciliane mediante le divisioni e le quotizzazioni dei demanii che dal 1860 in poi vi si compiono giornalmente, e in Sardegna coll'abbandono che vi si fece dalla legge del 23 aprile 1865 ai comuni di tutti i terreni *ademprii e cussorgiali*, non si riuscirà, di sicuro a crearvi, fra la classe indigente, un novello ceto di proprietari e di devoti alla patria restaurata, se qualche savia e

(1) Vedi le belle due note circolari del ministro conte Zurlo sotto le date dei 5 ottobre 1811 e 29 gennaio 1812.

(2) Di ciò non vogliamo da vero chiamare menomamente in colpa l'abile amministratore ed il sapiente ministro che fu il conte Giuseppe Zurlo, dacchè non era certamente quello il momento da poter attuare una tanto vasta istituzione di credito agricolo, quale le condizioni delle cose l'avrebbero voluto. Di sicuro chiunque vuol rendersi ben conto dello stato vero del paese, allora sotto gli effetti immediati di una rivoluzione insieme politica, dinastica, legislativa ed economica, non può non ammirare stupefatto il profondo senno civile del gran ministro.

locale istituzione di credito non accompagni, almeno nei primi anni, quei spartimenti. Senza ciò dove la legge vieta le immediate alienazioni, si riprodurranno gli abbandoni delle porzioni già assegnate, come avve-rossi frequentemente, nei principii del secolo, nel Napolitano. Deve poi la legge quelle immediate alienazioni non proibisce, presto le terre si accumuleranno di nuovo in poche mani, riproducendo o continuando in massima parte, sotto forma di *latifondi*, tutti gl'inconvenienti economici e politici, che al paese intero preme altamente di vedere aboliti e finiti per sempre.

Oltre a ciò non debbono dimenticarsi le vaste estensioni di territorio che ha l'Italia da riguadagnare per mezzo delle bonificazioni, dalle quali non avrà nè aumento di popolazione, nè svolgimento di ricchezza, se non provvederà contemporaneamente a promuoverne la divisione in pro delle plebi agricole, e queste non metta in grado di utilizzarle mediante l'assistenza di opportune istituzioni di credito agrario (1). Tal cosa in vero non è difficile punto, ove delle terre divisibili voglia alienarsene a privati acquirenti tanta parte, quanta può col suo prezzo fornire il primo fondo occorrente ad una *Cassa agricola*.

Egli è quindi per più versi incontrastabile l'utilità del proposito della vostra Giunta, e di esso eccovi in breve l'ordine d'idee che vi propone per attuarlo.

XI. — *Della Cassa di credito agricolo piombinese e del suo migliore ordinamento.*

Nel farci a dire come debba tradursi ad attuazione l'articolo 3° del decreto ricasoliano col quale fu prescritto che della terza parte del prezzo di affrancazione delle soppresse servitù civiche da pagarsi in contante sarebbesi costituito *il fondo di una cassa agricola per somministrare ai nuovi coloni i capitali necessari a istruire i loro fondi*, occorre innanzi tutto aver presente lo scopo precipuo propositosi dal legislatore, allorchè con quel decreto modificò, tanto profondamente, il concetto avutosi dall'autore delle precedenti leggi sulla materia.

In verità laddove queste ultime si limitarono a con-

(1) Un intelligentissimo agente demaniale il quale attende, fin dal 1861, in una delle più vaste e più ricche provincie del Napolitano, alla definizione delle quistioni demaniali tuttora pendenti, ci assicura che delle terre spartite ed attribuite in questo ultimo periodo di tempo alle povere plebi campagnuole, non meno dei due terzi passano immediatamente nelle mani dei ricchi proprietari del luogo, malgrado il divieto di alienazione da un rescritto di Ferdinando II° esteso a venti anni. *Divieto che, con contratti, in mille forme, mentiti, l'interesse delle due parti agevolmente elude.*

seguire, con minore o maggiore efficacia, la libertà delle terre abolendo le preesistenti servitù civiche, quel decreto intese (nel confermare tutto quanto concerneva essa libertà) a ottenere contemporaneamente un altro scopo economico e politico insieme, di gran lunga più importante del primo. Volle cioè procurare la creazione di una nuova classe di proprietari agricoli forniti di mezzi sufficienti ad essere indipendenti, ed a non farsi assorbire dai ricchi vicini. Che fossero perciò capaci, da se medesimi, di mantenersi le terre avute, e di provocare, grazie ai loro crescenti risparmi, una sempre maggiore divisione della proprietà del suolo, già eccessivamente ammassata in poche mani di *latifondisti*. Una volta si potesse attingere, da vero, un tanto scopo, s'intende quanto fosse poi agevole raggiungere ogni maniera di miglioramenti nella agricoltura delle terre piombinesi ed il rapido aumento della popolazione indigena. E quindi un affatto nuovo ed inalcocabile progresso economico e civile di tutta quella contrada.

Dovendo adunque la istituzione della *Cassa agraria* voluta dal Ricasoli mirare a fine tanto alto e complessivo, era stretto dovere della vostra Giunta, o signori, di seriamente e profondamente discutere la forma da dare a quello istituto, e le regole che debbano reggerlo, perchè fosse questo efficacemente in grado di rispondere al concetto del legislatore.

E ciò tanto più doveva farsi, quanto che, per una veramente avventurosa condizione di cose, la parte più difficile del problema trovasi risolta. Dacchè oggi, senza nessun timore di espropriazione forzata o di alcun mezzo coattivo (cosa che di sicuro avrebbe posto a grave repentaglio di non riuscita il bel concetto del Ricasoli), non evvi dubbio alcuno circa la possibilità non solo, ma anzi circa la facilità di riscossione del terzo del prezzo di affrancamento delle servitù civiche, pagabile in contante. E n'è documento, fra altri, l'agevolezza colla quale fu riscossa la quota contante proveniente dalla già compita affrancazione del territorio del comunello di Scarlino, poscia stata, anche in adempimento del medesimo rilodato decreto del 9 marzo 1860, investita in acquisto di altrettanta terra da spartirsi fra gli antichi utenti di quelle abolite servitù civiche. Pronto essendo quindi il capitale, era imprescindibile obbligo nostro, chiamati a riferire intorno ai mezzi tutti capaci di portare a risolvimento definitivo la già troppo annosa questione, di proporre al Parlamento il modo più opportuno ad utilizzare, il più prestamente possibile, quel capitale.

Ora la prima e più ovvia maniera di attuazione di

quella *Cassa agraria* prescritta dal decreto del 9 marzo 1860, che ci si presentava, era quella di farne un istituto di credito atto a somministrare piccoli prestiti in numerario od anticipazioni di sementi ai singoli assegnatari delle terre piombinesi ottenute per prezzo dello affrancamento. La Cassa in tal maniera ordinata sarebbe riuscita una riproduzione, a così dire, postuma di certa sorte di *Monti* alla medio-evo, genere di stabilimenti, in verità, del quale la esperienza e la scienza parci aver ormai sentenziato inappellabilmente.

Se non erriamo, per fermo, i *Monti* da prestiti sia con pegno, sia senza, sia costituiti per fornire somme di denaro, sia sementi in natura, comunque modificati nel loro ordinamento e comunque a fine speciale indiritti, pure debbono tornare all'alto scopo nostro compiutamente disadatti ed insufficienti. Giacchè a volta a volta or libera imitazione, or servile riproduzione dei *Monti di pietà* (tipo d'istituti di credito e di carità insieme, escogitato dapprima in Italia nella seconda metà del secolo XV, e tosto diffuso per tutta Europa), sotto qualunque nome s'incontrano di *Monti*, vuoi *pecuniarii* o *nummari*, vuoi *granatici* o *frumentari*, portano sempre in essi di quel loro tipo primitivo, e i difetti e la insufficienza, del pari che lo rassomigliano nella origine e nel congegno (1).

L'organismo di tali istituti è a prima vista semplicissimo, riducendosi ad anticipare, previe talune cautele, ai contadini poveri certi magri sussidi pecuniari, o le sementi necessarie alle terre da costoro già preparate, per rivalersene poi, insieme ad un di più (che tiene luogo d'interesse sul valore fornito) nel momento della raccolta delle messi. Fondamento precipuo di tali istituti suol essere il contratto di pegno, o la garentia di solida e proba persona coobbligata. Percui, allorchè a queste condizioni si tiene rigorosamente, ne derivano tante e sì gravi difficoltà, da impedire la maggior parte di quel poco bene che potrebbe attendersi dalle istituzioni in discorso, trovandosi assai pochi in istato da superare quelle malagevolezze e mettersi in grado di giovare dei benefizi. D'altro lato è pure altresì vero, che ove da studiate cautele si receda, gl'istituti incon-

(1) Come il B. Barnaba da Terni fondò, secondo il Ferraris (*Biblioth. Canon. Iurid. ecc. V. Montes Pietatis*), verso il 1475 in Perugia il primo *Monte di pietà*, a fin di sottrarre i cristiani dalle immoderate usure degli ebrei, così l'arcivescovo Pierfrancesco degli Orsini, più tardi diventato papa Benedetto XIII, mosso da singolar carità per li poveri contadini, ad imitazione forse dei *Positos* della Spagna, stabilì nel 1697 in Benevento sua sede, il primo *Monte frumentario* destinato a fornire sementi in natura ai poveri agricoltori che ne mancavano per la coltura delle loro terre.

trano troppo facilmente rovinose perdite e vedonsi stremate presto le proprie risorse (1).

Quante volte poi il legislatore ambi questi inconvenienti volle evitare, fu menato ad esagerare, in modo veramente inopportuno, la responsabilità degli amministratori, e siccome di conseguenza non trovavansi cittadini che ne accettassero la carica, questa dovrà imporre per legge, come obbligatoria ed irrifutabile, ai più ricchi e probi proprietari. Rinnovossi così, anche ai giorni nostri, le violenze inflitte ai poveri *decurioni* dell'ultimo periodo imperiale di Roma (2).

Siccome i così detti *Monti pecuniari, nummari, granatici, frumentari, di soccorso* e simili, sono noti a tutta la penisola italiana, è inutile qui discorrerne a lungo, e chiarirne la insufficienza, rispetto alle presenti condizioni della società civile.

Soltanto vogliamo avvertire che quando la maggior parte delle terre trovavasi tuttora nella condizione descritta dalla legge di Rotari (3), allorchè cioè era dovere di tenerle aperte alla nomade pastorizia, e diritto correrle e ricorrerle liberamente in tutti i sensi, per lo esercizio di ogni maniera di usi promiscui e di servitù civiche; quando non rispettavansi che temporanee *chiusure* durabili appena dalla semina alla mietitura; quando colui che così aveva seminato e raccolto nella terra altrui, assolvevasene lasciando al possessore del suolo, a ti-

(1) Grande documento ne offrono i *Monti granatici* del Piemonte i quali usando, generalmente, molta liberalità nelle loro anticipazioni e prestanze, e non chiedendo, d'ordinario, alcuna garanzia per queste, vedonsene spessissimo ricambiati con ogni maniera di frodi e soprattutto vedonsi frequentemente restituire grani delle peggiori qualità ed i più scadenti del luogo.

(2) Vedi nella legislazione amministrativa napoletana il regio rescritto del 29 maggio 1844. E l'altro regio rescritto del 12 marzo 1845. Chi poi avesse talento di conoscere addentro quanto poca cosa utile sono gli istituti di questa natura, potrebbe studiarli nelle provincie napoletane, dove si ebbero una grandissima diffusione. Invero Carlo III di Borbone, a quanto ricavasi dal preambolo della prammatica del 17 ottobre 1781, ne trovò già esistenti oltre a 500, e con questa sua legge volle erigerne uno nuovo in Foggia, come a modello più perfetto, destinato ad unificare man mano tutti gli altri. Anche Ferdinando II pare che prediligesse questa vecchia istituzione del medio evo, tantochè da un opuscolo del conte Viti (*Pensieri sui Monti frumentari e pecuniari*. Napoli, 1852) si raccoglie che nelle provincie cisfarine nel 1830 ne esistevano 698 con un capitale di 140,404 tomoli di grano (ettolitri) e che nel 1850 arrivarono a ben 1089 con un capitale in frumento di 493,313 tomoli (ettolitri).

Malgrado tanti *Monti frumentari*, qual fosse lo stato prospero dell'agricoltura napoletana tutti sanno.

(3) LL. Long. lib. III, t. 4. — Cf. *Edictum Rotharis* cccclviii, ap. Baudi a Vesme *Edicta Regum Longobardorum*. Augustæ Taurinorum ex-officina regia, 1851.

tolo di *terraggio*, una piccola parte delle biaderaccoltevi: di sicuro che in tali condizioni giuridiche ed economiche della proprietà territoriale, non essendo possibile nessuna duratura e stabile coltivazione, dovevan tornare giovevolissimi gli istituti i quali stimolando (sebbene non sempre con pienissima utilità) la produzione dei cereali, provvedevano alle condizioni annonarie della società civile, il meglio che in quella epoca era consentito.

Ma oggidì in tempi di proprietà indipendenti, e di piena libertà del suolo, nonchè di ogni industria e di ogni commercio, niente sarebbe più assurdo che ridurre l'agricoltura alla sola produzione dei cereali, mentre che, sovente per la natura dei terreni, le condizioni peculiari dei mercati più accessibili ai luoghi di produzione, e per tante altre ragioni economico industriali, le quali sarebbe inutile qui cercare, converrebbe forse di preferenza propagare l'olivo, il gelso, la vigna, mantenere il bosco, moltiplicare i pascoli e via dicendo. Siccome a nulla di tutto ciò possono giovare quei Monti, intendosi quanto inopportuno oggi si ricorrerebbe ad essi, od a cosa che li rassomigliasse.

E questi più o meno riprodurrebbe qualunque istituto, il quale pretendesse provvedere all'agricoltura ed agli agricoltori fondandosi sempre e solo sul *credito reale*. Di ciò profondamente convinti, a parer nostro debbe, pel caso a mano, il Parlamento rivolgersi a tutto un altro ordine di idee, e rammentarsi che la *Cassa agricola*, dalla sapienza sua attesa, dovendo promuovere e migliorare interessi di poveri campagnuoli, debbe essere ordinata in modo da estendere, per da vero, ad essi i benefizi del *credito*, stato fin qui, quasi esclusivamente, un monopolio delle classi privilegiate dalla fortuna. Fondare un Banco atto a tradurre in fatto tanto bello e degno concetto, non è di sicuro agevole cosa, malgrado che d'istituti di credito tutti parlano ai giorni nostri, e massime poi di *credito fondiario* e di *credito agrario*, dei quali ovviissimo è il discorso.

Quanto a noi, interessa qui, innanzi ogni altra cosa, circoscrivere e precisare bene ciò a cui vuol riuscire il presente progetto, e primieramente dichiariamo, che egli non ha nulla di comune colla *società di credito agrario*, fondata in Francia, per espresso volere ed iniziativa di Napoleone III. Avvertenza questa che ci affrettiamo a fare, perchè non credasi menomamente volersi da noi sollevare una gran questione, la quale di certo non troverebbe nè ora il momento suo, nè qui la occasione opportuna d'impegnarsi.

Lo scopo nostro è troppo ristretto, l'oggetto al quale v'invitiamo a provvedere è troppo proprio di una piccola e povera località, perchè se ne prenda occasione

da far pompa di vaste teoriche, e gara di dotte disputazioni.

Il modello da imitarsi da noi invano cercherebbesi, a creder nostro, in Francia, e pare che neppure utilmente ci volgeremmo all'Inghilterra, come forse neanche la Scozia stessa, coi suoi rinomati Banchi, sembraci poterlo fornire. Chè questi ultimi sono veramente *Banchi di emissione e di deposito*, i cui fondi debbono essere più o meno istantaneamente riscuotibili, e perciò insuscettibili d'impiego a non brevissima scadenza, e di non facile rimborso.

Molto più analoghe allo scopo nostro appaiono le *Banche popolari* di Germania, e soprattutto le oramai rinomate *Società di anticipazione (Vorschuss-Verein)* descritte dallo Schulz-Delitzsh (1), quantunque nessuna di queste medesime conosciamo essersi fin ora costituita ed ordinata precipuamente a beneficio di contadini ed in pro dell'agricoltura, i quali due punti sono i soli da aversi a cuore da noi.

Ciò premesso, o signori, nel dirvi delle idee che informar debbono l'istituzione della *Cassa di credito agricolo piombinese*, quale da noi vi si propone, intendiamo che sia fin da prima ben chiaro, che questa non ha in sè niente che tocchi ciò che è proprio del credito *fondiario* o *ipotecario* che voglia dirsi. Quindi pressochè tutto quanto fondasi sul pegno offerto dalla proprietà stabile è allo istituto nostro affatto estraneo.

Per fermo questo mira unicamente ad attuare un modesto concetto, quantunque eminentemente politico, di promuovere cioè la creazione di una nuova classe di proprietari coloni nell'ambito del territorio piombinese, facilitando perciò al possibile, agli antichi utenti delle sopresse servitù civiche, la coltura delle terre loro spartite in compenso di esse servitù, ed agevolando loro la formazione di un peculio proprio, mediante i possibili risparmi individuali, e grazie ai sussidi di ogni maniera che la Cassa, per noi fondata, può all'uopo fornire.

Tale essendo lo scopo importantissimo da raggiungere, si comprende come i servigi da imporsi alla Cassa in discorso non possono riferirsi che alla soddisfazione di tre precipui bisogni, cioè:

a) A fare possibili i maggiori miglioramenti dei quali siano capaci le terre nuovamente divise ed anche quelle tutte dell'agro piombinese;

b) Ad agevolare i lavori ordinari di coltura e di

(1) Fra le varie pubblicazioni di questo benemerito scrittore ed insigne benefattore delle classi lavoratrici, veggasi specialmente *Vorschuss und Credit-Verein als Volksbanken* — 3^e Auflage. Leipzig, 1863, bei C. Reil.

produzione annuale, prestando i capitali circolanti necessari all'oggetto;

e) A soccorrere gli agricoltori nei casi di straordinarie emergenze, come d'insufficiente o mancato raccolto, di mortalità di animali addetti all'agricoltura, ecc., ecc.

Per conseguire tutti questi fini importanti mediante la creazione della *Cassa di credito agricolo piombinese*, la vostra Giunta, o signori, ne ha innanzi tutto circoscritta l'azione nel solo territorio del già principato di Piombino. Chè per noi si pensa essere precipua condizione di riuscita, per tale sorta d'istituti di credito, la loro *localizzazione*.

Diversamente da un lato mancherebbe l'intento di aver bonificato e migliorato quel dato luogo, e dall'altro farebbonsi, se non affatto impossibili, di sicuro difficilissime le sue più ovvie operazioni. Infatti debbono esse appoggiarsi massimamente sulla *garantia personale*, e questa ha d'uopo soprattutto della mutua conoscenza, anzi ha d'uopo che sia vera intimità fra coloro i quali ricorrono al credito sussidiandosi di una tal sorte di cautela giuridica. Ora, per l'intrinseca natura delle cose, la *garantia personale* dei terzi non può aversi, che come conseguenza della conoscenza diretta e della fiducia personale, le quali per nascere presuppongono uno stato di cose quasi impossibile, ove si allargasse di troppo la sfera di azione dello istituto e la si estendesse a troppo vasto territorio.

Oltre a ciò la vostra Giunta, o signori, ha tenuto fermo rigorosamente su di un altro capo, cioè nel definire i limiti e gli scopi permessi alle operazioni della nostra Cassa agricola, circoscrivendone l'azione soltanto a quelle veramente agricole, a quelle intese solo al diretto ed immediato miglioramento del suolo, ed alla perfezione delle colture dei prodotti di questo.

Certo sonovi industrie così strettamente connesse coll'agricoltura, che sarebbe un vero controsenso escluderle affatto dai vantaggi studiati per questa. Anzi il non accomunarle alle prime nuocerebbe alla stessa agricoltura. Però sebbene sia ciò vero, pure se la estensione di quei vantaggi alle industrie affini non si facesse assai ristrettamente, di sicuro la nostra Cassa fuorvierebbe mancando al suo vero scopo.

Quindi è che, tutto quanto è proprio del *credito fondiario*, vogliamo vietato al nostro istituto. Egli è vero che in alcuni casi anche l'articolo 18° del presente progetto permette il prestito garantito su *valida ipoteca* o sopra *pegno*: ma però gli si fissa tal breve termine che gli è impossibile d'invadere il campo non suo, e tutto particolare al credito *fondiario* od *ipotecario* che voglia dirsi. Quell'articolo 18° fa soltanto agevole tutto quanta

può occorrere nei casi di dissodamento e di fognatura del suolo. Le quali cose abbisognando di un lavoro perseverante di più anni, occorre necessariamente che i sussidi della Cassa di credito agricolo, per agevolare, fossero dati a scadenze abbastanza lunghe. Del rimanente limitando anche in questi casi la durata dei prestiti a quella di un'intera rotazione agraria usata nell'agro piombinese, mentre si è agevolato lo intento del nuovo istituto di credito, gli si è impedito ogni modo di sviarsi.

Quanto poi a tutte le altre operazioni assegnate alla nostra Cassa, quali l'apertura di conti correnti, l'anticipazione di sementi e di sussidi, lo sconto di boni agricoli, ecc., ecc. sono esse sì strettamente peculiari alla natura di quella sorta d'istituto, che di sicuro non occorre allargarsi in parole per dimostrarne la perfetta convenienza collo scopo ultimo di esso, nonchè del presente progetto di legge. In fatto tutte quelle operazioni non sono se non i modi coi quali si può e agevolarsi i lavori delle differenti colture, e venire in sussidio dei contadini in tutte le possibili loro strettezze.

La breve enumerazione da noi fatta delle più importanti ed insieme più comuni operazioni proprie della nostra *Cassa agricola*, basta ad intendere come esse appartengono, quasi esclusivamente, tutte al *credito personale*, a differenza di quelle particolari agli istituti *fondari* o *ipotecari*, le quali addiconsi al *credito reale*. Perciò il nostro istituto da una parte debbe aver per fondamento principale la moralità delle persone, e dall'altra i suoi strumenti debbono, generalmente parlando, essere quelli stessi del *credito commerciale* (1), cioè le *cambiali* ed i *biglietti all'ordine*. Nè potrebbe essere altrimenti, dacchè le popolazioni agricole, e soprattutto quelle poste nelle speciali condizioni della piombinese, hanno affatto similmente alle classi industriali e commercianti della città, per loro più avvenire, che presente. Cioè, hanno capitali, strumenti ed agi d'acquistare, più che da mantenere e d'aumentare.

Quindi, domandare al povero contadino come al povero operaio *garentie reali* (pegno, ipoteca, ecc.), sarebbe avvolgersi in un circolo vizioso, chè vorrebbero da loro quelle stesse cose le quali essi cercano di

(1) Egli è inutile qui avvertire che anche per noi il *credito* non è che unico, e lo distinguiamo qui in *commerciale*, *fondario*, *agricolo*, ecc., solo per indicare la diversità delle applicazioni che si fa di esso *credito*.

acquistare. Percui, per la gente povera soprattutto, il legislatore non può far di meglio, che di venirle in soccorso studiando ogni cosa capace ad assicurarle il *credito personale*.

In verità, è sul credito personale che riposano i due grandi fatti della umana attività quali l'industria ed il commercio, e perciò a noi non restava scelta per ordinare a vita stabile e proficua il nostro istituto, che di ricercare accuratamente una combinazione del sistema di mutua *garentia* fra coloni, maritandolo cogli elementi di terra e di capitale fornitici dal non mai abbastanza lodato decreto ricasoliano del 9 marzo 1866.

Ove il congegno della Cassa di credito agricolo piombinese quale per noi si è ideato, non illuda il nostro intelletto, parci che permettendo un largo uso (ma non certo scompagnato da prudenti cautele) del sistema di mutua *garentia*, dovrebbe di assai agevolare la mutazione (in terre feconde e ben coltivate), di quelle dell'agro piombinese, oggi ancora in gran parte paludose ed incolte.

Tanta trasformazione noi speriamo massimamente (più che dello stesso capitale dato in dote alla nostra Cassa), dal credito personale, il quale mediante la scorta efficace di questa, dovrà svolgersi fra i nuovi proprietari coloni ed i coltivatori tutti dell'agro piombinese. Chè in verità per esso credito personale, mentre sarà dato al colono agiato di aumentare e moltiplicare i suoi mezzi ben oltre le proprie forze, e quindi di crescere in ricchezza ed in agi della vita, può essere insieme dato ad un nome sconosciuto di ricevere valore dalla *garentia* di un nome conosciuto, e quindi potrebbe vedersi anche il semplice operaio contadino agevolmente uscire dalla sua condizione di proletario ed elevarsi a quella di proprietario libero, ed indipendente possessore della terra.

Or per riuscire a tanto, ed ottenere insieme che lo scopo della istituzione da noi raccomandata fosse il più largamente possibile ed in modo perenne raggiunto, abbiamo cercato di utilizzare immediatamente il capitale fornitoci dal terzo in danaro ottenuto dal riscatto delle servitù civiche, costituendolo qual primo fondo della Cassa di credito agricolo piombinese. E perchè questo primo fondo durasse, e si accrescesse insieme in pro di tutti gl'interessati, abbiamo voluto che fosse a ciascun di costoro lecito, conferire ad essa Cassa una o più somme, ad arbitrio, eguali ad una o più azioni nelle quali trovasi diviso il capitale contante primitivamente proveniente dallo affranco delle ridette servitù civiche. Permettendo poi che tali nuove somme si conferissero anche a piccole e disuguali rate (pur-

che però raggiungano, nel complesso, lo ammontare di un'azione almeno), e prescrivendo un dividendo proporzionale della metà degli utili netti ricavati da tutte le operazioni della Cassa, abbiamo cumulati in questa, ai vantaggi propri di un istituto di credito per tutti i suoi affiliati, anche gli utili propri ed i peculiari vantaggi delle casse di risparmio. D'onde, a giudizio nostro, fra gli associati a quell'istituto debbe provenire assai maggior profitto ed utilità che non agl'iscritti alle ordinarie casse di risparmio. E perciò con tale espediente parci avere creato uno stimolo assai potente per invogliare tutti gli associati ad accrescere sempre più la propria simbola.

Nè ciò è tutto, chè a noi sembra da questo sistema dover provenire che coloro i quali domandano e credito e sussidi alla Cassa, esser debbono necessariamente i sostegni ed i patroni dell'istituto creato per la soddisfazione di un tale bisogno. In effetto, a guardarci bene, i padroni della Cassa sono i suoi stessi clienti e viceversa, quindi la sua sicurezza riposa sulla associazione e la solidarietà reciproca di tutti insieme gli ascritti ad essa. E di conseguenza quando gli associati clienti della Cassa, sia che paghino un interesse alquanto elevato, sia che paghino invece il garantito da essi stato stabilito, ciò faranno di sicuro assai meno a malincuore che in ogni altra simile congiuntura, sapendo bene, che di quanto pagano, una parte almeno, troveranno nel riparto *pro rata* dei benefici realizzati dallo istituto.

Al principio della mutua garentia fin ora esposto come uno dei fondamenti più importanti della istituzione in discorso, nessuno ci farà rimprovero di avervi fatta eccezione, dispensando gli associati da ogni obbligo di garanzia estranea, fin quanto trattasi di somme tolte dalla Cassa e non eccedenti l'ammontare delle azioni di loro spettanza. Il contrario sarebbe stato incagliare lo svolgimento del credito e la estensione delle operazioni della Cassa, lo che intendendo ognuno, stimiamo inutile spendere parole a giustificazione della eccezione proposta.

Notiamo invece due benefiche conseguenze che paionci derivare immancabilmente dall'ordinamento che abbiamo cercato dare alla Cassa in discorso. L'una è che il sistema di mutua garanzia debbe portare, in sito in sè, una gran sicurezza in pro del nostro istituto di credito, dacchè ogni associato il quale si fa garante di un coassociato, di sicuro sa bene la posizione e lo stato del suo garentito, e può esattamente valutarla assai meglio che il Consiglio amministratore della Cassa, al quale non è sempre facile di essere esatta-

mente al corrente della solvibilità, od insolvibilità dei singoli associati. Quindi debbe avvenire che, grazie a quel sistema di mutua garentia, la Cassa prestatrice trovisi, quasi affatto, sicura che l'anticipazione domandata è da vero proporzionata alle facoltà ed alla solvibilità del mutuuario.

Alta benefica conseguenza, e di gran lunga maggiore di quella ora esposta, è l'emancipazione della classe agricola, che parci dover risultare come ultimo corollario dell'istituto che vi raccomandiamo. Emancipazione che se non c'inganniamo, essendo il risultato dei propri sforzi, dello spirito di fraternità, e di solidarietà, nonché della previdenza e dell'ordine portato dai contadini medesimi nell'esercizio delle forze e dei mezzi loro personali, mentre li fa agiati debbe insieme farli morali ed ottimi cittadini.

Tali e tanti essendo i vantaggi che possonsi con fondamento sperare dalla istituzione della *Cassa di credito agricolo piombinese*, alcuno ci chiederà forse, perchè non siasi da noi studiato modo da rendere possibile, almeno, a tutti gli altri abitanti e possidenti nel territorio del già principato di Piombino, di giovarsi di quell'istituto.

Davvero non sarebbe stato punto difficile il chiamare anche costoro a parteciparvi, ed indubitamente sarebbesi fatta cosa assai utile per quella *Cassa* istessa e per li suoi associati nati. Chè sia l'iscrizione di nuovi azionisti, sia l'ammissione con garentia al credito di essa *Cassa* dei semplici operai di campagna stabiliti in quell'agro, avrebbero portato da un lato aumento del capitale sociale, col conferimento del valore delle nuove azioni, e dall'altro avrebbe fatto possibile una maggiore estensione delle operazioni della *Cassa*, d'onde un indubitato accrescimento degl'utili nello interesse di tutti gli azionisti.

Ciò malgrado la maggioranza della vostra Giunta credette che lo allargare a questa maniera l'importanza della *Cassa di credito agricolo piombinese*, non era nel suo mandato, il quale restringesi solo a rimuovere gli ostacoli, perchè la questione concernente il definitivo affrancamento del territorio di Piombino sia sciolta prontamente e conformemente ai principii adottati dalle leggi precedenti. Or l'articolo 3° del decreto ricasoliano del 9 marzo 1860 alla cui attuazione debbe per questa parte intendere il nostro progetto, non prescrive la fondazione della ridetta *Cassa*, se non per giovare ai soli antichi utenti delle abolite servitù civiche piombinesi. Quindi fu d'uopo contenere la proposta nei termini da noi esposti.

Prima di chiudere questo capitolo fia bene prevenire

una difficoltà, intorno al istituto *di credito* che qui vi si propone, del quale potrà certo dirsi, che probabilmente gli toccherà di aver sovente nei suoi scrigni inoperoso il proprio capitale, dacchè le operazioni strettamente proprie del *credito agricolo* non sono naturalmente nè continue, nè sempre della stessa importanza. E puossi fin dare qualche anno, nel quale non siavi pressochè alcuno che abbia d'uopo di ricorrere alla *Cassa*. D'onde gl'istituti di questo genere soglionsi d'ordinario innestare con altri, i quali attendendo ad operazioni di diversa natura e di più perenne ricorso, possono costantemente non tenere inoperoso il capitale, e trovarselo pronto allorchè torni a ridomandarsi per l'agricoltura.

Nel caso nostro trattandosi generalmente di terre da fognare e da dissodare, intorno alle quali vi è ancora da spendere indefinitamente e di lavoro, e di capitale, prima di poterle avere allo stato, non di perfezione ideale, ma almeno quali sono le altre terre toscane, possiamo con ogni probabilità affermare, che passeranno prima i quindici anni assegnati alla vita del nuovo istituto, anzichè vedere un solo istante inoperoso il capitale di questo. Ma indipendentemente da ciò, (ora sarebbe di sicuro precoce), ma qual difficoltà potrebbe esservi, per esempio, che la nostra *Cassa agricola piombinese*, quandochè siasi, si alleasse, in qualche modo, col Monte dei Paschi di Siena? Il Parlamento ora crei il nuovo istituto, il tempo apporterà consiglio per questo, come per tutte le umane cose, e la esperienza insegnerà pure come meglio compierne e perfezionarne gli statuti.

XII. — *Ragione di alcune disposizioni contenute nel testo qui proposto.*

Quanto abbiamo fin qui discorso, o signori, parci sufficiente a spiegare i motivi della presente proposta di legge, e debbe, a giudizio nostro, averne abbastanza dimostrato la intrinseca sua bontà e giustizia, ribattendo insieme le difficoltà mosse da coloro a' quali soltanto giova il mantenimento dello *statu quo*. Or non resta che accennare rapidamente perchè noi ci siamo creduti obbligati di proporre all'approvazione vostra un testo il quale, sebbene racchiuda tutto intero il concetto della proposta iniziata dal'onorevole deputato Salvagnoli, e da voi accettata in via di massima, pure dalla formula da lui presentata si allontana di assai, ed intende abbracciare, in modo molto più comprensivo, l'oggetto della legge.

La ragione di tutto ciò risulta evidentissima dalla esatta esposizione fattavi del precedente stato della

legislazione toscana e piombinese sul proposito, in vista del quale e il medesimo onorevole proponente, e la vostra Giunta unanimità, hanno riconosciuto come non bastasse richiamare in vita la Commissione creata dal *motu proprio* granducale del 1840, per vedere tolte di mezzo, una volta, le sempre riprodotte opposizioni dei possessori delle terre, già da gran pezzo mutati in veri ed assoluti padroni di queste. A rimuovere tali opposizioni era d'uopo riesaminare tutta la legislazione anteriore attinente alla materia, rilevarne le parti tuttora vive e capaci di efficacia, ordinarle ed armonizzarle per modo da renderle atte al raggiungimento del loro politico e filantropico scopo. Questo in quanto alla definitiva abolizione delle servitù civiche piombinesi ed al compenso in genere che di esse avevano voluto conseguire in pro degli utenti, il legislatore.

Rispetto poi al nuovo metodo introdotto nella riscossione di quel compensamento dal non mai abbastanza lodato decreto ricasoliano, era necessità, come si è già a suo luogo notato, che la legge vi provvedesse ora compitamente, giacchè nè quel decreto, nè alcuna altra disposizione legislativa posteriore avevano alcuna cosa detta del come avesse a tradursi efficacemente in atto.

Rende ciò abbastanza ragione perchè unanime la vostra Giunta vi raccomanda di accettare la nuova forma qui data alla primitiva proposizione dell'onorevole Salvagnoli.

Similmente le cose discorse vi chiariscono perchè il presente progetto trovasi distinto in due parti, l'una riguardante la definitiva soppressione d'ogni resto di civica servitù nell'agro piombinese, ed il modo come abbiansene a compensare gli antichi utenti di esse. L'altra concernente la fondazione o l'organamento della *Cassa di credito agricolo piombinese*.

Quanto alla prima parte chi ben considera il nostro testo debbe riconoscerlo più dichiarativo e completivo delle leggi preesistenti, anzichè, per da vero, innovativo.

Per fermo la legislazione anteriore forniva pressochè quanto occorreva all'intera soluzione del problema. D'onde il nostro lavoro, in questa parte ha inteso pressochè esclusivamente a rimuovere gli ostacoli coi quali il legislatore ha inutilmente lottato fin oggi, studiandosi di quasi punto innovare. E se alcun articolo del nostro testo può aver aria di novità, questa è tutta a vantaggio dei possessori del suolo, avendo noi i primi aperta loro la porta alle possibili azioni revindicatorie ed alla dimostrazione dell'allodialità e libertà delle terre, per avventura ritenute fra le servienti.

Soltanto abbiamo dovuto di necessità subordinare

l'esercizio di tali azioni, alla precedente esecuzione delle disposizioni, e definizioni della Giunta di provvedimento. Chè senza una simile misura le operazioni di questa ne sarebbero state tosto intralciate e sospese da giudizi di ogni genere, e possibilmente anche infondati. Però a guadagnar tempo ed a stancare le povere popolazioni, sarebbero venuti sempre assai a proposito. La Camera può esser certa che accogliendo il nostro progetto, di quei giudizi di rivendicazione o non si vedranno, ovvero alcuno che se ne introdurrà, sarà, di sicuro, ben fondato.

Del rimanente la disposizione che la vostra Giunta vi raccomanda non offende irreparabilmente alcuno. Dacchè anche quando accadesse che si attribuisse e spartisse qualche particella di territorio, la quale davvero non fu mai fra le soggette alle servitù, un tale spartimento non impedirà punto che più tardi, a giudizio finito, quella particella non venghi ripresa dal suo legittimo padrone.

Nè maggior danno provverrà dall'aver pagato il terzo in danaro, chè di questo e dei suoi interessi, la *Cassa di credito agricolo piombinese*, potrà sempre rendere indennizzati agli aventivi diritto.

Alcuno forse disapproverà l'aver noi proposto che le terre da staccarsi in compenso di due terzi del valore delle soppresse *servitù civiche*, fossero tolte di preferenza fra le viciniori ai villaggi degli antichi utenti. Ora questa disposizione sostanzialmente riscontrasi nell'articolo 2° del decreto ricasoliano del 9 marzo 1860, ed è inoltre conforme a quanto è stato fatto altrove e singolarmente nelle provincie napoletane e siciliane.

Ma poi anche indipendentemente da ciò egli è agevolissimo lo intendere che la intensità dell'esercizio delle servitù civiche, generalmente parlando, avvertasi in ragione diretta delle distanze dai paesi degli utenti. Per lo che essendo i luoghi viciniori quelli sui quali più intensamente esercitaronsi le servitù, è ben naturale che siano essi precapiti fra le terre atte a servire di compenso.

Gli articoli 12°, 13° e 14° del presente progetto prevedono a che le disposizioni della Giunta vengano raccolte in un registro e che le parti di essi, le quali interessar possono direttamente gli assegnatari ed intestatari delle porzioni di suolo coltivabile e delle azioni, vengano loro rilasciate in copia, affinchè sieno ad essi di titolo scritto, e possano effettuare nel loro esclusivo interesse la trascrizione, e la voltura estimale. La ragione di ciò non vi è chi non intende.

Però il mentovato articolo 14° contiene la esenzione

degli assegnatari dal pagamento della tassa graduale di registro tanto per la immissione in possesso delle porzioni di suolo assegnate loro, quanto per la intestazione delle rispettive azioni costituenti il fondo pecuniario della *Cassa di credito agricolo*. Una tale dispensa, nel caso a mano, non è nè privilegio, nè favore: chè secondo i principi stessi della legge sul registro, non vi è diritto a percezione di tassa graduale, sempre quando non vi è passaggio in terze mani del fondo, del credito, o dell'asse ereditario. Or nel caso nostro puossi ben a ragione sostenere, che le porzioni di suolo, e le azioni pecuniarie sono date agli assegnatari, nella loro qualità di condomini, non già di creditori. Quindi vanno essi considerati non altrimenti che i chiamati in un giudizio *comuni dividundo*, dai quali le leggi nostre non pretendono mai, allorchè entrano in possesso delle rispettive quote, alcuna tassa graduale.

Alla stessa conclusione si viene anche movendo dal fatto che l'attribuzione sia delle preselle di suolo, sia delle porzioni di denaro, nel caso nostro risale all'epoca del motuproprio del 1840 e del decreto del 1860, giacchè in queste epoche ne fu assodato il diritto di tutti, esattane l'attribuzione. Non mancò che la divisione e l'assegno materiale, ma questo non facendo che solo tradurre in atto un diritto incontestato, non può impedire che gli effetti non si retrotraggano a quella data. Ma in quei giorni nessuna legge imponeva una tassa graduale di registro, segue, che non potrebbe, senza ingiustizia, pretendersene ora.

Da ultimo non vogliamo sul proposito omettere la considerazione che nel caso nostro, ove volesse pretendersi quella tassa, sarebbe il più delle volte impossibile agli assegnatari lo entrare in possesso delle terre ad essi attribuite, d'onde mancherebbe compiutamente lo scopo della legge, con grave detrimento di un interesse politico che tocca tutto il paese.

Circa la motivazione del secondo titolo del presente progetto la esposizione precedente l'ha, quasi interamente, compiuta. Occorre però qui dire qualche parola sull'articolo 17° concernente gli amministratori dellanostra *Cassa di credito agricolo piombinese*, i quali la vostra Giunta vi propone farli eleggere parte dal prefetto della provincia, previo avviso della deputazione provinciale, e parte dai Consigli municipali dei comuni dove sono poste le terre. A ciò siamo stati mossi dal pensiero che all'amministrazione e direzione di un istituto di credito, come quello colla presente legge fondato, non può essere chiamato chiunque, e che val meglio darne la scelta a persona posta in condizione affatto spassionata e rimota del tutto dalle

passioni locali. Certo nessuno meglio del prefetto può adempiere al fine della legge, massime poi quando nello scegliere può giovare ed illuminarsi col consiglio della deputazione provinciale, senza restarne assolutamente vincolato.

L'altra parte degli amministratori proponendo noi di farla eleggere dai Consigli municipali dei luoghi, abbiamo dato al principio della elezione tutto quello che a parer nostro gli si poteva dar oggi, in quistioni come quella in esame.

Non mancherà di sicuro chi ci rimprovererà di non aver abbandonata la scelta degli amministratori ai soli assegnatari azionisti. Senonchè questi essendo oggidì, generalmente parlando, rozza ed incolta gente di campagna, analfabeta nel maggior numero, comprende ognuno come male avrebbe provveduto al compito della scelta degli amministratori di quella *Cassa di credito*.

Per chi pon mente a queste ragioni, pensiamo che aderirà al progetto presente senza alcuna difficoltà.

E pensiamo che dovrà aderirvi tanto più quanto i seguenti articoli 21° e 22° gli mostreranno non ripugnar noi dall'abbandonare l'amministrazione dello istituto nelle mani dei soli interessati ad esso, per poco ci facciano fondata la fiducia nella capacità loro. Or, siccome è da credere che in capo ad una vita quindicenne della nostra *Cassa* la istruzione si sarà largamente diffusa nelle popolazioni, così nel proclamare lo scioglimento di essa *Cassa*, nel dirigerne le operazioni di stralcio, e nel compiere la divisione del fondo comune, il presente progetto stima non aversi a chiamarvi altri, che gli stessi interessati, e perciò i citati articoli 21° e 22° vi propongono di abbandonarne loro tutte le operazioni.

Da ultimo, chiamiamo la vostra attenzione, o signori, sull'articolo 23°, col quale non solo vorremmo che affidaste al potere esecutivo la compilazione del regolamento, come in tutti i casi analoghi, ma che gli conferiste speciali facoltà, perchè potesse all'uopo esplicare ancora il concetto informatore di questa legge.

E ciò domandiamo da voi, perchè convinti non potersi *a priori* stabilire e definire le disposizioni concernenti la fondazione di un istituto di credito d'indole quasi affatto nuova, e che quindi occorre per farlo da vero prosperevole ed utile, venirlo sussidiando di mano in mano di tutti gl'insegnamenti della esperienza. Or questi, il potere esecutivo solo può seguire da vicino, e trarne da essi pro per migliorare e perfezionare lo istituto da noi propositovi e raccomandato come un importante esperimento, ed un assai utile esempio nello interesse di tutto lo Stato.

FILIPPO CAPONE, relatore.

PROGETTO DEL DEPUTATO SALVAGNOLI

Art. 1.

Tutte le questioni che sono sorte, e possono sorgere fra gli aventi diritto al reparto del valore delle servitù civiche di pascolo e di legnatico posanti sul territorio dell'ex-principato di Piombino, ed abolite con le leggi 18 novembre 1833 e 15 luglio 1840 del già Granducato della Toscana, saranno definite da un tribunale di arbitri inappellabilmente.

Art. 2.

Saranno soggette a questo tribunale stesso tutte le vertenze che sono insorte e potessero insorgere fra gli aventi diritto all'uso di quelle servitù, i loro rappresentanti, ed i proprietari dei terreni già vincolati dalle abolite servitù, e saranno giudicate inappellabilmente.

Art. 3.

In ogni capoluogo di mandamento ove si trovi una parte dei terreni sottoposti alle servitù civiche posanti sull'ex-principato di Piombino, saranno nominati tre arbitri. Uno verrà nominato dal Consiglio comunale ove si trovano i terreni già vincolati, o dalle Giunte comunali riunite, quando i terreni sottoposti a servitù compresi nel mandamento siano divisi in più comuni; l'altro sarà nominato dalla Deputazione provinciale; ed il terzo dal Tribunale di circondario della provincia ove è compreso il mandamento.

Art. 4.

Il modo di esecuzione della presente legge sarà determinato da un regolamento pubblicato con decreto reale.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO PRIMO.

Art. 1.

I vincoli feudali ed i diritti promiscui di qualunque natura, come servitù civiche di pascolo, legnatico e simili, alle quali generalmente vanno tuttora soggette le terre del già principato di Piombino, sono abolite.

Art. 2.

Le terre sottoposte alle servitù civiche di pascolo e di legnatico saranno per un terzo del valore di queste riscattate mediante prezzo in contanti, e per gli altri due terzi, mediante accantonamento di quote della terra stessa, giusta le attribuzioni, i limiti, le proporzioni ed i modi prescritti dai motuproprii del 15 luglio 1840 ed 11 gennaio 1845, e dal decreto del 9 marzo 1860.

Art. 3.

È creata una Giunta di provvedimento composta dal presidente e dal procuratore del re del tribunale civile e dal prefetto della provincia nella cui giurisdizione trovasi la maggior parte del territorio del già principato di Piombino.

Art. 4.

La Giunta suddetta è incaricata di formare ove mancano, e di perfezionarli ove occorre i prospetti contenenti, l'uno la descrizione di tutti e singoli i beni soggetti alle servitù civiche di pascolo e di legnatico, con le debite distinzioni circa il modo ed il tempo del rispettivo uso delle medesime, e l'altro dimostrativo della rendita e prodotto generale di esse.

Art. 5.

In oltre disporrà le perizie e le verificazioni necessarie e riceverà i reclami delle parti interessate, a norma del disposto dai sopramentovati motuproprii e decreto.

Art. 6.

Sempre che occorrerà alcuna perizia, essa verrà eseguita da tre periti, designati l'uno dai possessori delle terre, l'altro scelto dagli antichi esercenti delle servitù civiche, ed il terzo nominato dalla giunta di provvedimento.

Questa ancora, ove dalle parti, nel termine stabilito, non venga eletto il loro perito, lo destinerà di ufficio.

Art. 7.

La Giunta di provvedimento deciderà senza solennità di forme, con termini abbreviati ed inappellabilmente,

tutte le controversie concernenti la spettanza, l'esercizio e la estensione dei diritti nascenti delle servitù civiche compensabili, nonché concernenti la distribuzione e lo assegno ai singoli tanto delle terre, quanto delle azioni rappresentanti il capitale in numerario proveniente dalle servitù affrancate. Tutto secondo le leggi anteriori e le disposizioni della presente.

Art. 8.

I giudizi già introdotti, comunque attinenti alle servitù civiche di pascolo e di legnatico state in vigore nell'ex-principato di Piombino, saranno immediatamente, nello stato nel quale trovansi, deferiti allo esame ed alla decisione della Giunta di provvedimento.

Art. 9.

Faranno però irrevocabilmente stato le sole cose giudicate attribuenti la proprietà o dichiarativi della libertà di fondi già riputati soggetti alle suddette servitù civiche, nonché i giudicati definitivi il valore o la spettanza dei diritti derivanti da tali servitù.

Art. 10.

Resta salvo ai possessori delle terre ritenute, (non in forza di precedente giudicato irrevocabile), dalla Giunta di provvedimento soggette alle servitù civiche di pascole, e di legnatico il diritto di far valere l'allodialità e la libertà dei loro fondi. La prova di queste e la conseguente rivendicazione potranno farsi per la via ordinaria, ed innanzi al magistrato competente, soltanto dopo che i pronunziati definitivi di detta Giunta saranno stati interamente eseguiti.

Art. 11.

Compita la valutazione delle servitù civiche compensabili, dalle terre possibilmente più vicine alle abitazioni e le quali vi erano in addietro soggette, ne sarà staccata una parte corrispondente ai due terzi del valore di esse servitù e dei frutti dovuti dai possessori dal giorno dell'affrancazione dei loro fondi.

La Giunta di provvedimento curerà dividere l'estensione di territorio così ottenuta in preselle o quote di valore, per quanto è più possibile, uguali fra esse, e le assegnerà a quelli che vi hanno diritto, secondo la dichiarazione contenuta nel *motuproprio* dell'11 gennaio 1845.

Art. 12.

La Giunta di provvedimento iscriverà in apposito registro i nomi di tutti gli assegnatari delle terre coll'indicazione delle porzioni a ciascun di costoro attribuite.

In oltre essa dividerà il capitale ottenuto dal terzo del prezzo di affrancazione e dei frutti riscosso in contanti, in tante parti uguali, quante sono le singole porzioni di terre assegnabili. Ciascuna di tali parti di capitale

costituirà un'azione da intestarsi nominativamente all'assegnatario, e la quale gli apparterrà in piena proprietà, insieme alla presella o quota di terra toccatagli in sorte.

Art. 13.

Copia legale della definitiva pronunziazione della Giunta di Provvedimento sarà rilasciata a tutti gl'interessati. Essa copia sarà a costoro titolo sia per la intestazione dell'azione nominativa giusta il precedente art. 12, sia per la trascrizione e per la voltura estimale.

Art. 14.

Nessuna tassa graduale di registro sarà dovuta all'erario dagli assegnatarii per la prima immissione in possesso nelle preselle o quote di terreno, non che per la prima intestazione delle azioni, a ciascun di loro spettanti, in conseguenza della presente legge.

TITOLO SECONDO.

Art. 15.

Il complesso delle azioni col capitale in numerario che rappresentano, costituirà il fondo di un'unica cassa denominata: *Cassa di credito agricolo piombinese* istituita in pro degli assegnatari delle terre avute in compenso delle servitù civiche soppresse.

Art. 16.

Sarà in facoltà d'ogni assegnatario azionista, aumentare il numero delle sue azioni, fornendo alla Cassa una somma in numerario eguale al valore nominale della quantità di azioni da lui volute.

Art. 17.

La Cassa di credito agricolo piombinese sarà amministrata sotto la sorveglianza del Governo da amministratori eletti parte dal prefetto della provincia, sentito il parere della Deputazione provinciale, e parte de' Consigli municipali dei comuni dove sono poste le terre.

Art. 18.

La Cassa suddetta potrà, nei limiti del suo capitale, fare cogli assegnatari azionisti le seguenti e simili operazioni dirette all'assistenza e miglioramento dell'agricoltura ed altre industrie a questa strettamente affini, purchè esercitate esclusivamente la prima e le seconde nel territorio del già principato di Piombino:

- a) Aprire crediti o conti correnti.
- b) Anticipare sementi.
- c) Anticipare somme sulle raccolte pendenti.
- d) Prestare sopra valida ipoteca o pegno a scadenza non oltre il sesto mese posteriore all'ultimo termine

della rotazione agraria in uso nel luogo dove trovansi le terre.

e) Scontare boni e valori agricoli esigibili a breve scadenza e rilasciati da assegnatari azionisti. Potranno quelli anche rinnovarsi, ove ciò non danneggi lo interesse della Cassa.

Art. 19.

Alle operazioni indicate nel § d del precedente articolo 18 potranno ammettersi, senza altra garanzia, gli assegnatari azionisti, ma non oltre la metà del valore libero delle loro terre poste nell'agro piombinese.

A tutte le rimanenti operazioni specificate nel mentovato articolo 18 potranno ammettersi, pure senza altra garanzia, fino alla concorrenza del solo capitale posseduto in azioni. Per ogni eccedenza di valore delle rispettive azioni, non potranno ammettersi senza la firma di garanzia di un altro assegnatario azionista. Eccetto che per ragioni speciali, non si domandi, ai richiedenti credito, dal Consiglio d'amministrazione un maggior numero di firme od altra miglior garanzia.

Art. 20.

Il Consiglio amministrativo sorveglierà tutte le operazioni della Cassa di credito agrario piombinese e fisserà ciò che debba percepire di utile nelle singole sue operazioni. La somma degli utili ricavata da queste, depurata da tutte le spese di amministrazione, verrà per una metà addetta allo aumento del capitale della Cassa medesima, e per l'altra metà verrà distribuita *pro rata* come dividendo a ciascuno degli assegnatari azionisti.

Art. 21.

Dopo quindici anni dalla promulgazione della presente legge si potrà dalla maggioranza degli assegnatari azionisti, domandare lo scioglimento della Cassa di credito agricolo piombinese.

Art. 22.

Una Giunta eletta da quelli interessati convocati in assemblea generale, procederà, sotto la sorveglianza del Governo, alla liquidazione di tutti i fondi della Cassa, e soddisfattane qualunque passività, dividerà ogni supero proporzionatamente fra gli aventi diritto.

Art. 23.

Al Governo del re è affidata la compilazione di un regolamento per la completa esplicazione ed attuazione di quanto può concernere la Cassa di credito agricolo piombinese, e per la esecuzione delle altre parti della presente legge.

In esso sarà indicato ancora quando, compite le incumbenze affidatele, deve cessare e sciogliersi la Giunta di provvedimento.

Art. 24.

Restano abrogati tutti i *motupropri*, le leggi, i decreti ed i regolamenti generali anteriori, in quanto sono contrari alla presente legge.